SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma Anno 137° — Numero 293

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 14 dicembre 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 219

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 ottobre 1996, n. 627.

Regolamento recante norme sulle procedure istruttorie dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di pubblicità ingannevole.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la direttiva 84/450/CEE, relativa al riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità ingannevole;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, e in particolare l'articolo 41, il quale prevede i criteri di delega per l'attuazione della direttiva 84/450/CEE in materia di pubblicità ingannevole;

Vista la legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante norme per la tutela della concorrenza e del mercato, e in particolare l'articolo 10, comma 1, il quale istituisce l'Autorità garante della concorrenza e del mercato;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, di attuazione della direttiva 84/450/CEE in materia di pubblicità ingannevole;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 237/96, espresso nell'adunanza generale dell'11 aprile 1996;

Ritenuto di recepire le relative osservazioni, salvo per quanto concerne l'invio delle comunicazioni al domicilio indicato nella domanda, atteso che, nell'ipotesi della comunicazione da effettuarsi all'operatore pubblicitario il domicilio non è normalmente indicato nella domanda stessa, ma è individuato a seguito di ricerche e salvo altresì per quanto concerne il suggerimento di limitare la dichiarazione rettificativa nel testo pubblicitario sotto forma di comunicazione personale all'ipotesi in cui i destinatari siano in numero ristretto, in quanto ciò potrebbe ridurre l'utilizzazione in concreto di tale strumento anche quando quest'ultimo può essere efficace pur in presenza di un elevato numero di destinatari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 settembre 1996;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

a) per decreto, il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74;

b) per Autorità, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato di cui all'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

c) per Garante, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria di cui all'articolo 6 della legge 6 agosto 1990, n. 223.

Art. 2.

Richiesta di intervento dell'Autorità

1. I concorrenti, i consumatori, le loro associazioni ed organizzazioni, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonché ogni altra pubblica amministrazione che ne abbia interesse in relazione ai propri compiti istituzionali, che intendano richiedere l'intervento dell'Autorità al fine di ottenere l'inibizione degli atti di pubblicità ingannevoli o della loro continuazione o l'eliminazione degli effetti ne fanno richiesta per iscritto all'Autorità. La relativa domanda deve contenere:

a) nome, cognome, denominazione o ragione sociale, residenza, domicilio o sede del richiedente;

b) elementi idonei a consentire l'identificazione del messaggio pubblicitario oggetto della richiesta, quali:

1) copia, anche fotostatica, del messaggio, se la pubblicità è stata diffusa a mezzo stampa o stampati in genere con le indicazioni necessarie alla individuazione del mezzo e della data di diffusione;

2) riproduzione fotografica del messaggio con indicazione del luogo e della data del rilevamento, se la pubblicita è stata diffusa mediante affissione;

3) indicazione dell'emittente, della zona di emissione, del giorno e dell'ora della diffusione, se la pubblicità è stata diffusa per radio o per televisione;

4) indicazione dell'esercizio o catena di esercizi commerciali in cui avviene la diffusione, se la pubblicità è diffusa presso uno o più punti vendita;

5) indicazioni idonee a consentire l'individuazione di almeno un esercizio in cui il prodotto è posto in vendita, se la pubblicità è diffusa esclusivamente attraverso le confezioni del prodotto;

c) l'indicazione di possibili profili di ingannevolezza;

d) indicazione degli elementi comprovanti la sussistenza della legittimazione alla richiesta.

2. La richiesta presentata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto, deve contenere gli elementi di cui alle lettere *b)* e *c)*, mentre le richieste presentate da altre pubbliche amministrazioni devono contenere anche gli elementi di cui alla lettera *d)*.

Art. 3.

Ufficio e persona responsabili del procedimento

1. L'unità organizzativa responsabile del procedimento di cui al presente decreto è l'Ufficio pubblicità ingannevole.

2. Responsabile del procedimento è il dirigente preposto alla unità di cui al comma 1 o altro funzionario dallo stesso incaricato.

3. Il responsabile del procedimento provvede agli adempimenti necessari per lo svolgimento dell'attività istruttoria in conformità alle deliberazioni dell'Autorità.

Art. 4.

Relatore

1. Il presidente, al momento in cui perviene all'Autorità una richiesta, designa tra i componenti un relatore, ai fini della trattazione da parte del collegio.

Art. 5.

Avvio del procedimento

1. Il responsabile del procedimento, verificate la regolarità e la completezza della richiesta, comunica l'avvio del procedimento, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto, al committente del messaggio pubblicitario e, se conosciuto, al suo autore, nonché al richiedente. Quando il committente non è conosciuto, il responsabile del procedimento fissa un termine al proprietario del mezzo perché fornisca ogni informazione idonea ad identificarlo.

2. Qualora la richiesta sia irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente entro sette giorni lavorativi dal suo ricevimento, indicando le cause della irregolarità o della incompletezza, ed assegnando un termine per la regolarizzazione od il completamento della richiesta.

3. Nella comunicazione di cui al comma 1 sono indicati l'oggetto del procedimento, il termine per la sua conclusione, l'ufficio e la persona responsabili del procedimento, l'ufficio presso cui si può accedere agli atti, ed, eventualmente, il termine, non inferiore a dieci giorni e non superiore a venti giorni, per l'esercizio del diritto di cui all'articolo 7, comma 2, lettere *a)* e *b)*.

4. Ove la richiesta di cui all'articolo 2 risulti manifestamente infondata o inammissibile per difetto di legittimazione del richiedente o in caso di mancato rispetto del termine assegnato di cui al comma 2 del presente articolo, l'Autorità provvede alla sua archiviazione, dandone comunicazione all'interessato.

Art. 6.

Termini del procedimento

1. Il termine per la conclusione del procedimento è di settantacinque giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della richiesta. Nei casi previsti dall'articolo 5, commi 1 e 2, il termine inizia a decorrere dal giorno del ricevimento della richiesta regolarizzata o completata. Il termine è prorogato una sola volta di novanta giorni quando:

a) siano disposte, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, perizie, analisi economiche o consultazioni di esperti ovvero siano richieste informazioni o documenti;

b) l'Autorità richieda all'operatore pubblicitario, ai sensi dell'articolo 11, di fornire prove sull'esattezza materiale dei dati di fatto contenuti nella pubblicità.

2. Nel caso di richiesta di parere del Garante si applica l'articolo 13.

3. Nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 14, l'Autorità disponga la sospensione del procedimento, i termini di cui al comma 1 restano sospesi in attesa della pronuncia dell'organismo di autodisciplina e, comunque, per un periodo non superiore a trenta giorni, stabilito dall'Autorità.

Art. 7.

Partecipazione al procedimento

1. I soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento in corso, inoltrando apposita richiesta scritta. Tale richiesta contiene:

a) nome, cognome, denominazione o ragione sociale, sede, residenza o domicilio del richiedente;

b) l'indicazione del procedimento nel quale si intende intervenire;

c) l'indicazione dell'interesse ad intervenire.

2. Il responsabile del procedimento, valutate la regolarità e la completezza della richiesta di intervento, comunica al richiedente il termine, non inferiore a dieci e non superiore a venti giorni entro il quale lo stesso potrà:

a) accedere agli atti del procedimento;

b) presentare memorie scritte e documenti.

Art. 8.

Audizioni

1. Il responsabile del procedimento, ove ciò sia necessario ai fini della raccolta o della valutazione degli elementi istruttori, o venga richiesto da almeno una dello parti, può disporre che le parti siano sentite in apposite audizioni nel rispetto del principio del contraddittorio, fissando un termine inderogabile per il loro svolgimento.

2. Alle audizioni fissate ai sensi del comma 1 presiede il responsabile del procedimento. Le parti possono farsi rappresentare da un difensore o da una persona di loro fiducia.

3. Del contenuto delle audizioni è redatto verbale, sottoscritto dal funzionario responsabile e dalle parti intervenute. Il responsabile del procedimento può disporre la registrazione dell'audizione su nastro magnetico. Al termine dell'audizione è consegnata una copia del verbale alle parti intervenute che ne facciano richiesta. La registrazione magnetica è acquisita agli atti del procedimento.

Art. 9.

Perizie, analisi economiche e consultazione di esperti

1. Nel caso in cui l'Autorità disponga perizie, analisi economiche e consultazioni di esperti, ne è data comunicazione alle parti del procedimento.

2. I risultati delle perizie, delle analisi economiche nonché i pareri degli esperti, di cui al comma 1, sono comunicati alle parti del procedimento.

3. I soggetti ai quali è stato comunicato l'avvio del procedimento e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 7, possono nominare, dandone comunicazione al responsabile del procedimento, un loro consulente tecnico, il quale può assistere alle operazioni svolte dal consulente dell'Autorità e presentare, nel termine di dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, scritti e documenti in cui svolgere osservazioni sui risultati delle indagini tecniche.

Art. 10.

Scelta dei consulenti tecnici

1. La scelta dei consulenti tecnici viene effettuata tra le persone iscritte negli albi istituiti presso i tribunali ovvero affidata a università o centri di ricerca, che designano le persone ritenute professionalmente più idonee a compiere l'accertamento tecnico richiesto.

Art. 11.

Onere della prova

1. Qualora l'Autorità, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto, disponga che l'operatore pubblicitario fornisca prove sull'esattezza materiale dei dati di fatto contenuti nella pubblicità, il responsabile del procedimento comunica tale provvedimento alle parti, indicando gli elementi di prova richiesti, la motivazione della richiesta stessa e il termine per la produzione della prova.

2. Il responsabile del procedimento comunica alle parti diverse dal soggetto che ha prodotto la prova le risultanze dell'incombente istruttorio; le parti stesse possono presentare controdeduzioni entro dieci giorni.

Art. 12.

Sospensione provvisoria del messaggio pubblicitario

1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto, l'Autorità per gravi e motivate ragioni d'urgenza, può disporre d'ufficio la sospensione della pubblicità ritenuta ingannevole.

2. Qualora la richiesta di sospensione formi oggetto di richiesta avanzata nella domanda originaria ovvero sia proposta dalle parti con separata istanza in corso di procedimento, il responsabile del procedimento rimette immediatamente all'Autorità la decisione della questione. L'Autorità, sentite le parti ove non ostino ragioni di urgenza, provvede entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta di sospensione.

3. Il responsabile del procedimento comunica alle parti le determinazioni dell'Autorità.

Art. 13.

Richiesta di parere al Garante

1. Completata l'istruttoria, il responsabile del procedimento rimette gli atti all'Autorità per l'adozione del provvedimento finale.

2. Il responsabile del procedimento nei casi di cui all'articolo 7, comma 5, del decreto, prima dell'adempimento di cui al comma 1, richiede il parere al Garante, al quale trasmette gli atti del procedimento. Il Garante comunica il proprio parere entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

3. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che il Garante abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell'Autorità di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Nel caso in cui il Garante abbia rappresentato esigenze istruttorie, il termine di cui al comma 2 ricomincia a decorrere, per una sola volta, dal momento della ricezione da parte del Garante stesso delle notizie o dei documenti richiesti.

Art. 14.

Autodisciplina

1. I soggetti che, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto, richiedono la sospensione del procedimento dinanzi all'Autorità, devono inoltrare apposita istanza, fornendo prova dell'esistenza del procedimento dinanzi all'organismo di autodisciplina, con le indicazioni idonee ad individuare tale organismo e l'oggetto del procedimento stesso.

2. Il responsabile del procedimento, ricevuta l'istanza di sospensione di cui al comma 1, ne dà comunicazione alle parti, fissando un termine per la presentazione di osservazioni. La pronuncia dell'Autorità è comunicata alle parti.

Art. 15.

Comunicazioni

1. Le comunicazioni previste dal presente regolamento sono effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, consegna a mano contro ricevuta, telex ovvero telefax con domanda di conferma scritta di ricevimento.

2. Al richiedente e agli eventuali interventori, la comunicazione viene effettuata al domicilio indicato nella domanda. Al committente del messaggio pubblicitario e, se conosciuto, al suo autore, la comunicazione viene fatta presso l'ultima sede, residenza o domicilio conosciuti o comunque risultanti da pubblici registri. Qualora la comunicazione non possa avere luogo, la stessa è effettuata mediante pubblicazione di un avviso di avvio del procedimento nel bollettino di cui all'articolo 26 della legge 10 ottobre 1990, n. 287. Una copia del bollettino è tenuta a disposizione degli interessati presso la sede dell'Autorità.

Art. 16.

Decisione dell'Autorità

1. Il responsabile del procedimento comunica alle parti il provvedimento finale dell'Autorità, che è altresì pubblicato, entro venti giorni dalla sua adozione, nel bollettino di cui all'articolo 26 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

2. Il provvedimento finale dell'Autorità deve altresì contenere l'indicazione del termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.

Art. 17.

Pubblicazione della pronuncia o di una dichiarazione rettificativa

1. L'Autorità, quando con il provvedimento con cui dichiara l'ingannevolezza della pubblicità dispone, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto, la pubblicazione della pronuncia, integralmente o per estratto, ovvero di una dichiarazione rettificativa, a cura e spese dell'operatore pubblicitario, determina le modalità, compreso l'uso di particolari formati e caratteri della stampa, ed il termine entro cui tali adempimenti devono essere effettuati. La dichiarazione rettificativa può essere disposta in forma di comunicazione personale, secondo le modalità previste dall'articolo 15, comma 1, quando il messaggio pubblicitario è indirizzato personalmente ai destinatari e questi sono determinabili.

2. Effettuata la pubblicazione della pronuncia o della dichiarazione rettificativa di cui al comma 1, l'operatore pubblicitario dà immediata comunicazione all'Autorità degli atti e stampati su cui la pubblicazione è avvenuta o dell'elenco dei destinatari cui è stata indirizzata la comunicazione singola quando, ai sensi del comma 1, debba essere indirizzata personalmente ai destinatari dell'originario messaggio pubblicitario.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 ottobre 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BERSANI, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1996
Atti di Governo, registro n. 105, foglio n. 4

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato reddatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Per il testo dell'art. 10 della legge n. 287/1990 si veda in nota all'art. 1.

— Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988. (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.

Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Note all'art. 1:

— Il D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 74, reca attuazione della direttiva 84/450/CEE in materia di pubblicità ingannevole.

— Il testo dell'art. 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è il seguente:

«Art. 10 *(Autorità garante della concorrenza e del mercato)*. — 1. È istituita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, denominata ai fini della presente legge Autorità, con sede in Roma.

2. L'Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è organo collegiale costituito dal presidente e da quattro membri, nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Il presidente è scelto tra persone di notoria indipendenza che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilità e rilievo. I quattro membri sono scelti tra persone di notoria indipendenza da individuarsi tra magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti o della Corte di cassazione, professori universitari ordinari di materie economiche o giuridiche, e personalità provenienti da settori economici dotate di alta e riconosciuta professionalità.

3. I membri dell'Autorità sono nominati per sette anni e non possono essere confermati. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. I dipendenti statali sono collocati fuori ruolo per l'intera durata del mandato.

4. L'Autorità ha diritto di corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni e con gli enti di diritto pubblico, e di chiedere ad essi, oltre a notizie ed informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni. L'Autorità, in quanto autorità nazionale competente per la tutela della concorrenza e del mercato, intrattiene con gli organi delle Comunità europee i rapporti previsti dalla normativa comunitaria in materia.

5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro del tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sono stabilite procedure istruttorie che garantiscono agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio e la verbalizzazione.

6. L'Autorità delibera le norme concernenti la propria organizzazione e il proprio funzionamento, quelle concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese nei limiti previsti dalla presente legge, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato.

7. L'Autorità provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto, con unico capitolo, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio di previsione approvato dall'Autorità entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce. Il contenuto e la struttura del bilancio di previsione, il quale deve comunque contenere le spese indicate entro i limiti delle entrate previste, sono stabiliti dal regolamento di cui al comma 6, che disciplina anche le modalità per le eventuali variazioni. Il rendiconto della gestione finanziaria, approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo, è soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro del tesoro, sono determinate le indennità spettanti al presidente e ai membri dell'Autorità».

— Il testo dell'art. 6 della legge 6 agosto 1990, n. 223, è il seguente:

«Art. 6 *(Garante per la radiodiffusione e l'editoria)*. — 1. È istituito il Garante per la radiodiffusione e l'editoria.

2. Il Garante è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta formulata dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra loro, tra coloro che abbiano ricoperto la carica di giudice della Corte costituzionale ovvero che ricoprano o abbiano ricoperto la carica di presidente di sezione della Corte di cassazione o equiparati, tra i professori universitari ordinari nelle discipline giuridiche, aziendali od economiche, nonché tra esperti di riconosciuta competenza nel settore delle comunicazioni di massa.

3. Il Garante dura in carica un quinquennio e non può essere confermato; per tutta la durata dell'incarico non può esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale, né essere amministratore di enti pubblici o privati, né ricoprire cariche elettive, né avere interessi diretti o indiretti in imprese operanti nel settore.

4. All'atto dell'accettazione della nomina il Garante, se dipendente dello Stato, è collocato fuori ruolo; se professore universitario, è collocato in aspettativa.

5. Al Garante compete una retribuzione pari a quella spettante ai giudici della Corte costituzionale.

6. Alle dipendenze del Garante è posto un ufficio composto di dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, collocati fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, il cui servizio presso l'ufficio del Garante è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle rispettive amministrazioni di provenienza ed il cui contingente è determinato, su proposta del Garante medesimo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro. Tale decreto è emanato entro e non oltre novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

7. Le spese di funzionamento dell'ufficio del Garante sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti.

8. Le norme concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio del Garante, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, sono approvate con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro e su parere conforme del Garante stesso.

9. Nei casi in cui la natura tecnica o la delicatezza dei problemi lo richiedano, il Garante può avvalersi dell'opera di consulenti o di società di consulenti.

10. Il Garante, al fine dell'espletamento dei compiti assegnatigli dalla presente legge, provvede:

a) a tenere il registro nazionale delle imprese radiotelevisive di cui all'art. 12 della presente legge e il registro nazionale della stampa di cui all'art. 11 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni;

b) ad esaminare i bilanci e l'annessa documentazione dei concessionari privati, dei titolari di autorizzazione di cui all'art. 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e della concessionaria pubblica, nonché, ove lo ritenga, bilanci e documentazioni delle imprese di produzione o di distribuzione di programmi o concessionarie di pubblicità;

c) a compiere l'attività istruttoria ed ispettiva necessaria per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente comma, avvalendosi anche dei competenti organi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, nonché dei servizi di controllo e vigilanza dell'Amministrazione finanziaria dello Stato ed altresì esercitando, con riferimento alle imprese di cui all'art. 12 della presente legge, i poteri previsti dall'art. 9, terzo e quarto comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioni, per il Garante dell'attuazione della legge sull'editoria;

d) a svolgere l'attività e ad adottare i provvedimenti previsti dall'art. 31;

e) a vigilare sulla rilevazione e pubblicazione degli indici di ascolto delle emittenti e reti radiofoniche e televisive pubbliche e private anche avvalendosi di organismi specializzati.

11. Sono trasferite al Garante le funzioni già attribuite dalla legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioni, al Garante dell'attuazione della legge sull'editoria. Sono abrogati i commi terzo e quarto dell'art. 8 della legge 5 agosto 1981, n. 416.

12. Il Garante si avvale dell'ufficio del Garante dell'attuazione della legge sull'editoria fino all'entrata in funzione dell'ufficio di cui al comma 6. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 8 determina la data a decorrere dalla quale è soppresso l'ufficio del Garante dell'attuazione della legge sull'editoria e dalla quale sono abrogati i commi quinto, sesto, settimo e ottavo dell'art. 8 della legge 5 agosto 1981, n. 416.

13. Il Garante predispone annualmente una relazione sull'attività svolta e sullo stato di applicazione della presente legge, che è trasmessa al Parlamento, a cura del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce».

Nota agli articoli 15 e 16:

— Il testo dell'art. 26 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è il seguente:

«Art 26 (*Pubblicità delle decisioni*). — 1. Le decisioni di cui agli articoli 15, 16, 18, 19 e 25 sono pubblicate entro venti giorni in un apposito bollettino, a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nello stesso bollettino sono pubblicate, ove l'Autorità lo ritenga opportuno, le conclusioni delle indagini di cui all'art. 12, comma 2».

96G0651

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 23 ottobre 1996, n. 628.

Regolamento recante norme per l'approvazione e l'omologazione delle attrezzature tecniche per le prove di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto l'articolo 80, comma 9, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale prescrive fra l'altro che le imprese di autoriparazione cui siano state affidate in concessione le revisioni dei veicoli a motore e dei loro rimorchi debbano essere in possesso di attrezzature idonee alla corretta esecuzione delle attività di verifica e di controllo;

Visto l'articolo 241, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, il quale stabilisce che le attrezzature di cui ai punti *a), b), c), d), e), f), g)* dell'appendice X al titolo III del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992 debbono essere approvate, od omologate nel tipo, dalla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione secondo le prescrizioni dalla stessa stabilite;

Considerato che il medesimo articolo 241, comma 2, stabilisce che le attrezzature di cui ai punti *h)* ed *l)*, della suddetta appendice X debbono essere riconosciute idonee rispettivamente dall'Istituto superiore prevenzione e sicurezza sul lavoro e dall'Ufficio metrico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ma che appare comunque necessario dettare prescrizioni uniformi anche per tali apparecchiature per assicurare il rispetto delle necessità funzionali della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Considerato, peraltro, che le attrezzature di cui alla lettere *e), f), l)* sono già esaurientemente individuate nella citata appendice X e che pertanto le prescrizioni ivi contenute si assumono come dettate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 241, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992 e permettono quindi di procedere alle operazioni di approvazione, omologazione o riconoscimento di idoneità da parte degli organi rispettivamente competenti;

Vista la nota della Commissione europea SG (95) D/4714 del 10 aprile 1995 con la quale è stata avviata la procedura di infrazione 95/0224 nei confronti della Repubblica italiana ai sensi dell'articolo 169 del Trattato CE, in relazione alla mancata notifica alla Commissione, ai sensi della direttiva 83/189/CEE, del decreto ministeriale 4 ottobre 1994, n. 653 «Norme di approvazione ed omologazione delle attrezzature tecniche per le prove di revisione dei veicoli a motore e dei rimorchi»;

Considerato che il regolamento adottato con il decreto ministeriale 4 ottobre 1994, n. 653, non ha prodotto effetti giuridici in quanto è stato disapplicato dal Ministero dei trasporti e della navigazione che non ha proceduto al rilascio di alcuna omologazione secondo i principi ed i criteri in esso contenuti;

Ritenuto di dover necessariamente provvedere all'abrogazione del citato decreto ministeriale 4 ottobre 1994, n. 653;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza generale del 25 luglio 1996 e ritenuto di non dover sostituire all'articolo 5, comma 3, la parola «accettate» con l'espressione «ritenute omologabili», così come espresso dal medesimo Consiglio di Stato nella citata adunanza generale del 25 luglio 1996, in quanto l'articolo 5, comma 3, è stato redatto secondo la formula in uso nella comunità europea, cui lo schema di regolamento è stato sottoposto nella forma da emendare, acquisendone il parere favorevole;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 04689 del 23 ottobre 1996);

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il decreto ministeriale 4 ottobre 1994, n. 653 è abrogato.

Art. 2.

1. Le attrezzature di cui ai punti *a), b), c), d), e), f), g)*, dell'appendice X del titolo III del regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada, decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono approvate, od omologate nel tipo, nel rispetto delle specifiche tecniche, relative a ciascuna delle attrezzature di cui ai precedenti punti, riportate nell'allegato tecnico al presente decreto, di cui fa parte integrante, sotto le stesse lettere di cui alla citata appendice X, oltreché delle norme tecniche richiamate dal decreto del Presidente della Repubblica 495 del 1992.

Art. 3.

1. Le attrezzature di cui ai punti *h)* ed *l)* dell'appendice X citata all'articolo 2, sono riconosciute idonee alla funzione che sono tenute a svolgere, rispettivamente dall'Istituto superiore prevenzione e sicurezza sul lavoro e dall'Ufficio metrico del Ministero dell'industria, del commerio e dell'artigianato, nel rispetto delle specifiche tecniche relative a ciascuno dei precedenti punti riportate nell'allegato tecnico al presente decreto, oltreché delle norme tecniche richiamate dal decreto del presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

Art. 4.

1. Le verifiche e prove per l'approvazione o l'omologazione del tipo delle attrezzature di cui all'articolo 1 sono effettuate dal Centro superiore ricerche e prove autoveicoli e dispositivi di Roma ovvero, previa autorizzazione della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, da altro centro prove autoveicoli.

2. L'omologazione del tipo di attrezzatura, che costituisce il metodo corrente di riconoscimento di idoneità, comporta l'emissione del verbale e del relativo atto di omologazione del modello sottoposto a verifica e prova, da parte del Centro superiore ricerche e prove autoveicoli e dispositivi o dei centri prova autoveicoli autorizzati.

3. L'approvazione del tipo, utilizzata in via eccezionale nel caso di attrezzature prodotte in piccola serie e comunque in numero inferiore alle venti unità annue ovvero nei casi in cui non sia possibile procedere con l'istituto dell'omologazione da parte del Centro superiore ricerche e prove autoveicoli e dispositivi o dei centri prova autoveicoli autorizzati, dà luogo al solo rilascio del verbale di approvazione, la cui copia autenticata varrà quale riconoscimento di idoneità.

4. Il riconoscimento di idoneità da parte dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro o dell'Ufficio metrico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, avviene secondo le procedure dell'approvazione o dell'omologazione del tipo stabilite al riguardo dagli enti suddetti.

Art. 5.

1. Spetta alla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione il controllo della rispondenza alle norme, delle modalità di approvazione o di omologazione seguite dal Centro superiore ricerche e prove autoveicoli e dispositivi o dai centri prova autoveicoli autorizzati, in fase successiva al rilascio del verbale di approvazione o di omologazione, nonché dell'atto di omologazione, fatta salva la facoltà di intervenire nel procedimento in corso di prova.

2. Tutti gli atti di approvazione o di omologazione redatti dal Centro superiore ricerche e prove autoveicoli e dispositivi o dai centri prova autoveicoli autorizzati sono pertanto inviati, a procedimento concluso, alla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Divisione 44.

3. In deroga alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento, possono essere accettate attrezzature conformi alle prescrizioni in vigore negli Stati membri dell'Unione europea, nonché nei Paesi sottoscrittori dell'accordo sullo Spazio economico europeo, firmato ad Oporto il 2 maggio 1992 e ratificato con legge 28 luglio 1993, n. 300, purché riconosciute di equivalente efficacia pratica dalla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 23 ottobre 1996

Il Ministro: BURLANDO

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 1996
Registro n. 2 Trasporti, foglio n. 287

ALLEGATO TECNICO

a) BANCO PROVA FRENI

1- BANCO PROVA FRENI A RULLI

1.1 DEFINIZIONE

Le caratteristiche dell'apparecchiatura devono almeno permettere di misurare le grandezze fondamentali dal punto 1.1.1 al punto 1.1.5. e di valutare le grandezze strumentali alle misure fondamentali,dal punto 1.1.6 al punto 1.1.8, così come di seguito definite:

1.1.1-Forza massima di frenatura
1.1.2-Dissimetria di frenatura
1.1.3-Efficienza di frenatura
1.1.4-Misura sforzo pedale
1.1.5-Slittamento
1.1.6-Irregolarita' della forza dì frenatura
1.1.7-Forza parassita di frenatura
1.1.8-Aderenza utilizzata

1.1.1 FORZA MASSIMA DI FRENATURA

Forza di frenatura per la quale una delle due ruote dell'asse arriva alla soglia di slittamento predeterminata espressa in N o KN.

1.1.2 DISSIMETRIA DI FRENATURA

Rapporto tra il valore massimo della differenza delle forze di frenatura fra le ruote di destra e di sinistra di uno stesso asse e il valore della forza di frenatura massima al momento del bloccaggio, espresso in percento (%)

1.1.3-EFFICIENZA FRENANTE.

Rapporto fra la sommatoria delle forze frenanti di tutte le ruote alla soglia di slittamento ed il peso a vuoto del veicolo espresso in percento (%).

1.1.4-MISURA DELLO SFORZO AL PEDALE

Misura dello sforzo al pedale quando si raggiunge la forza massima di frenatura in fase di frenatura,(non superiore a 500 N per i veicoli della categoria internazionale M1).

1.1.5-SLITTAMENTO

Differenza fra la velocita' periferica della ruota e quella dei rulli rapportata alla velocita' periferica dei rulli

1.1.6-IRREGOLARITA' DELLA FORZA DI FRENATURA (OVALIZZAZIONE)

Rapporto fra la variazione della forza di frenatura della stessa ruota con uno sforzo al pedale del freno costante,e lo sforzo massimo al bloccaggio, espresso in percento(%)

1.1.7 - FORZA PARASSITA DI FRENATURA o RESISTENZA AL ROTOLAMENTO.

Forza frenante misurata quando il pedale del freno non e' sottoposto ad alcuna azione,espressa in N.

1.1.8 - ADERENZA UTILIZZATA DA UN ASSE O DA UNA RUOTA

Rapporto fra le forze frenanti delle ruote dell'asse, o della forza frenante della singola ruota e la reazione verticale di appoggio delle ruote dell'asse considerato, o della ruota considerata.

1.2 <u>CARATTERISTICHE MECCANICHE</u>

1.2.1 - Carico ammissibile per asse ≥25.000 N

1.2.2 - Diametro rulli ≥150 mm
Carreggiata minima di almeno 800 mm e massima non inferiore a 2200 mm.

Lunghezza rulli≥ 600 mm

1.2.3 - Coefficiente di aderenza rulli ≥0.6 anche in condizioni di rulli bagnati

1.2.4 - Velocita' periferica dei rulli al massimo sforzo frenante≥5 Km/h

1.2.5 - Ripetibilita' della prova:lo scarto quadratico medio dei valori letti su 10 prove consecutive in identiche condizioni non deve superare il 2%

1.3 - <u>CARATTERISTICHE METROLOGICHE</u>

1.3.1 - Fondo scala di misura ≥ 6000 N

1.3.2 - SOGLIA DI SLITTAMENTO

La soglia di slittamento che determina l'arresto automatico della rotazione deve essere tarabile per costruzione tra 16 e 30%.

1.3.3 - PRECISIONE DI MISURA

Il limite di errore globale a (20+-5) °C deve essere all'interno della zona tratteggiata (vedi Fig.1).

1.3.4 - Deriva in temperatura +- 0.25% del valore indicato nel punto 1.3.3 per un campo di utilizzazione 0÷40°C.

1.3.5 - Risoluzione minima ai fini dei calcoli ≤25 N con visualizzazione minima del 2% del fondo scala per strumenti analogici e del 1% per strumenti digitali.

1.3.6 - Taratura dello zero:automatica

1.3.7 - L'apparecchiatura deve essere provvista di un sistema di taratura che permetta di controllare almeno tre punti del campo di misura (1000,3000,5000 N)

1.3.8 - La misurazione delle forze frenanti,della dissimetria di frenatura fra le ruote di un asse, dell' efficienza frenante, o della decelerazione deve essere analogica o digitale con sistema elettronico.

1.3.9 - Dissimetria di frenatura con indicatore analogico o digitale:risoluzione≤1%
Possibilita' di tarare una soglia di allarme sui valori massimi di squilibrio dal 20 al 30% per il freno di servizio e di soccorso,e fino al 50% per il freno di stazionamento.

1.3.10 - Efficienza frenante con indicatore analogico o digitale:risoluzione≤1%
L'inserimento del peso del veicolo potrà essere effettuato tramite tastiera o tramite misurazione automatica.Tale misurazione deve essere effettuata con veicolo perfettamente in piano.
Possibilita' di tarare una soglia di allarme per efficenza di frenatura minore del 50% per il freno di servizio, del 25% del freno di soccorso e del 15% per il freno di stazionamento.
La configurazione minima deve essere almeno tale da poter misurare il peso totale del veicolo con fondo scala di 40.000 N.,precisione +-2% a (20 +-5)°C, ovvero di poter misurare:
-il peso di ogni singola ruota con fondo scala di 10.000 N. e precisione +-2% a (20 +-5)°C.
- il peso di un asse con fondo scala di 20.000 N. e precisione +- 2% a (20 +-5)°C;

1.3.11 - L'apparecchiatura deve poter memorizzare e stampare almeno i seguenti parametri:

-Massima forza frenante ruota destra e sinistra dello stesso asse;

-Dissimetria di frenatura tra ruota destra e sinistra dello stesso asse;

-Efficienza' frenante per la frenatura di servizio,di soccorso,di stazionamento.

1.3.12 - Misuratore di sforzo al pedale

-fondo scala di misura ≥ 800 N.;

-precisione di misura:errore globale a (20+-5)°C pari al 1% del fondo scala sino a 400 N e del 2% del fondo scala sino a 800 N

-rilievo del dato anche a distanza con trasmissione senza connessioni fisiche;
-risoluzione minore di 20 N.

1.3.13 - Quattro ruote motrici

L'apparecchiatura deve avere la possibilita' di provare anche le quattro ruote motrici sempre in presa.

Deve essere possibile in modo univoco la identificazione del sistema di funzionamento (normale o 4WD).Il passaggio da un sistema di funzionamento ad un altro deve essere adeguatamente segnalato.
Nel funzionamento a quattro ruote motrici l'apparecchiatura deve essere in grado di contenere le sollecitazioni derivanti dalle diverse velocità angolari delle ruote al fine di evitare danneggiamenti del sistema di trasmissione .
A tal proposito sara' necessario mantenere la variazione della velocita' di rotazione dei rulli a valori non superiori al 10% e segnalare con eventuali sistemi d'allarme il verificarsi dell'evento.
La misura dello sforzo frenante deve essere effettuata sulla ruota che si muove nel normale senso di marcia (in avanti).

1.4 - SICUREZZE

1.4.1 - L'avviamento dei rulli deve avvenire solo con la presenza di entrambe le ruote sui rulli.

1.4.2-L'arresto dei rulli deve essere automatico tramite soglia di slittamento prefissata.In parallelo deve essere adottato un dispositivo di arresto manuale.

1.4.3 - L'apparecchiatura elettrica deve corrispondere alle norme CEI.

2-BANCO PROVA FRENI A PIASTRE

2.1 - DEFINIZIONI

Le caratteristiche delle apparecchiature debbono permettere di misurare le grandezze fondamentali da 2.1.1 a 2.1.5 e di valutare le grandezze strumentali alle misure fondamentali da 2.1.6 a 2.1.9 così come di seguito definite:

2.1.1-Forza massima di frenatura.
2.1.2-Dissimetria di frenatura

2.1.3-Efficienza di frenatura
2.1.4-Forza di frenatura per ogni ruota
2.1.5-Misura dello sforzo al pedale
2.1.6-Carico statico e dinamico su ogni ruota
2.1.7-Efficienza di frenatura per ogni ruota
2.1.8-Andamento del carico a terra di ogni ruota
2.1.9-Aderenza utilizzata

2.1.1 - FORZA MASSIMA DI FRENATURA

Forza di frenatura per la quale una delle ruote dell'asse raggiunge la soglia di slittamento espresso in N. o multipli.

2.1.2 - DISSIMETRIA DI FRENATURA

Rapporto tra il valore massimo della differenza delle forze di frenatura fra le ruote di destra e di sinistra di uno stesso asse e il valore della forza di frenatura massima al momento dello slittamento,espresso in percento (%)

2.1.3 - EFFICIENZA DI FRENATURA

Rapporto fra la sommatoria delle forze frenanti delle quattro ruote alla soglia di slittamento e il peso del veicolo, espresso in percento (%) .

2.1.4 - FORZA DI FRENATURA PER OGNI RUOTA

Valore della forza di frenatura relativa a ciascuna ruota.

2.1.5 - MISURA DELLO SFORZO AL PEDALE

Misura dello sforzo al pedale quando si raggiunge la forza massima di frenatura in fase di frenatura, non superiore a 500 N per veicoli della categoria internazionale M1.

2.1.6 - CARICO STATICO E DINAMICO SU OGNI RUOTA

Valore del carico statico e dinamico relativo a ciascuna ruota,misurato con sistemi di pesatura differenziati.

2.1.7 -EFFICIENZA DI FRENATURA PER OGNI RUOTA

Rapporto fra la forza massima di frenatura della ruota ed il carico dinamico agente su di essa nello stesso istante.

2.1.8 -ANDAMENTO DEL CARICO A TERRA DI OGNI RUOTA

Misura della variazione del carico gravante su ciascuna ruota durante l'arco della frenatura.

2.1.9-ADERENZA UTILIZZATA DA UN ASSE O DA UNA RUOTA

Rapporto fra le forze frenanti delle ruote dell'asse, o della forza frenante della singola ruota e la reazione verticale di appoggio delle ruote dell'asse considerato, o della ruota considerata.

2.2 - CARATTERISTICHE MECCANICHE E DIMENSIONALI

2.2.1 - Carico ammissibile per piastra ≥ 12500 N

2.2.2 - Piastre.n°4
- -lunghezza piastra ≥2 m
- -larghezza piastra ≤0.8 m
- -distanza fra i bordi interni piastra ≤0.80 m

2.2.3 - Coefficiente di aderenza piastre ≥ 0.6 anche in condizioni di bagnato.

2.2.4 - Velocita'di misura a inizio frenatura ≥10 Km/h

2.2.5-Carico massimo per pesatura statica di ogni singola ruota ≥10000 N
2.2.6-Ripetibilita' della prova:lo scarto quadratico medio dei valori letti su 10 prove consecutive nelle identiche condizioni non deve superare il 2%

2.3-CARATTERISTICHE METROLOGICHE

2.3.1 - Fondo scala di misura degli sforzi tangenziali su singola piastra ≥6000 N.

2.3.2 - Fondo scala di misura sforzi verticali su singola piastra ≥10000 N..

2.3.3 - Fondo scala di misura carico statico su singola piastra ≥ 10.000 N..

2.3.4 - Precisione di misura
Il limite di errore globale a (20+-5)°C deve essere all'interno della zona tratteggiata (vedi Fig.1)

2.3.5 - Deriva di temperatura +-0.25% del valore indicato per un campo di utilizzazione da 0°C a 40°C

2.3.6 - Risoluzione minima ≤ 25 N

2.3.7 - Taratura dello zero automatica

2.3.8 -Presenza di sistema di taratura che permetta di controllare almeno tre punti del campo di misura (1.000, 3.000, 5.000 N)

2.3.9- Misurazione della forza frenante, della dissimetria, dell'efficienza frenante sia analogica che digitale con sistema elettronico:risoluzione ≤1%

2.3.10-Possibilita' di tarare una soglia di allarme sui valori massimi di squilibrio dal 20 al 30% per il freno di servizio e di soccorso,e fino al 50% per il freno di stazionamento.

2.3.10.1- Efficienza frenante con - indicatore analogico o digitale:risoluzione≤1%
L'inserimento del peso del veicolo potrà essere effettuato tramite tastiera o tramite misurazione automatica.Tale misurazione deve essere effettuata con veicolo perfettamente in piano.
Possibilita' di tarare una soglia di allarme per efficenza di frenatura minore del 50% per il freno di servizio, del 25% del freno di soccorso e del 15% per il freno di stazionamento.
La configurazione minima deve essere almeno tale da poter misurare il peso totale del veicolo con fondo scala di 40.000 N.,precisione +-2% a (20 +-

5)°C,ovvero di poter misurare:
-il peso di ogni singola ruota con fondo scala di 10.000 N. e precisione +-2% a (20 +-5)°C
- il peso di un asse con fondo scala non inferiore a 25.000 N. e precisione +- 2% a (20 +-5)°C;

2.3.11 - L'apparecchiatura deve poter memorizzare e stampare almeno i seguenti parametri:

-Massima forza frenante ruota destra e sinistra dello stesso asse
-Dissimetria di frenatura ruota destra e sinistra dello stesso asse
-Efficienza frenante per il freno di servizio,di soccorso e di stazionamento.

2.3.12 - Misuratore di sforzo al pedale

-fondo scala di misura ≥ 800 N

-precisione di misura:errore globale a (20+-5)°C pari al 1% del fondo scala sino a 400 N e del 2% del fondo scala sino a 800 N
-rilievo del dato anche a distanza con trasmissione senza connessioni fisiche
-risoluzione minore di 20 N

2.4 - SICUREZZA

2.4.1-L'apparecchiatura elettrica deve rispondere alle norme CEI

b) OPACIMETRO

1-PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO.
Il principio di funzionamento su cui si basa un opacimetro per la misura dell'assorbimento ottico del fumo,consiste nell'attenuazione dell'intensita' di un fascio luminoso collimato,causato dall'assorbimento della concentrazione gassosa del fumo e dall'effetto di irraggiamento.
Una sorgente luminosa e una lente focalizzante producono un fascio luminoso collimato che attraversa il centro della colonna di fumo,dove parte della luce e' assorbita o irradiata dalla concentrazione fumosa,riducendo percio' l'intensita' luminosa che raggiunge il ricevitore formato da una lente

focalizzante e da una fotocellula o fotodiodo a seconda della natura della sorgente luminosa.
Dalla misura dell'intensita' luminosa assorbita dalla colonna di fumo si risale al calcolo della sua opacita'.
Fra le varie tecniche e le differenti strumentazioni per la determinazione del coefficiente di assorbimento,le presenti norme prendono in considerazione soltanto i mezzi e le tecniche (afflusso totale o parziale) relative all'analisi del campione estratto dal tubo di scarico di un veicolo a motore.
Il gas da misurare deve trovarsi in un contenitore la cui superficie interna non sia riflettente.

2 - DESCRIZIONE DELLO STRUMENTO.

Lo strumento deve essere realizzato in modo tale da permettere il prelievo e la successiva misurazione del coefficiente di assorbimento luminoso del gas di scarico emesso da un veicolo a motore ad accensione spontanea in accelerazione libera.
I componenti principali dello strumento devono essere i seguenti:

-sonda di prelievo;
-tubo flessibile di raccordo fra la sonda e l'apparato di misura;
-camera di fumo;
-sorgente luminosa;
-ricevitore di luce;
-indicatore di misura;
-dispositivo elettrico/elettronico per la visualizzazione del valore letto;

2.1 SONDA DI PRELIEVO.

La sonda di prelievo consiste in un tubo avente un'estremita' aperta che viene inserita nel tubo di scarico del veicolo e mantenuta in posizione da un dispositivo di fermo.
La superficie trasversale della sonda dovra' essere almeno pari al 5% di quella del tubo di scarico,qualora si tratti di prelevamento parziale e almeno pari alle dimensioni del tubo di scarico per opacimetri a flusso totale,per evitare fenomeni di turbolenza che potrebbero influenzare la misura del coefficiente di assorbimento,per cui durante il prelievo la sonda deve trovarsi in una sezione dove la distribuzione del fumo sia pressocche' uniforme.

Se viene utilizzata una prolunga la sonda deve essere posta in modo che si debbano evitare le infiltrazioni di aria nel punto di giunzione.

2.2 TUBI DI RACCORDO.

I tubi di raccordo all'opacimetro devono essere corti il piu' possibile.Il tubo deve presentare una pendenza ascendente dal punto di prelievo all' opacimetro;si devono evitare gomiti ad angolo acuto nei quali potrebbe accumularsi la fuliggine o altri residui che potrebbero compromettere la valutazione.
Una valvola di "by-pass" puo' essere prevista a monte dell'opacimetro per isolarlo dal flusso di gas di scarico quando non vengono effettuate le misurazioni.

2.3 CAMERA DI FUMO.

La geometria della camera di fumo e le altre caratteristiche dell'opacimetro devono essere tali che nelle condizioni di funzionamento a regime stabilizzato, la camera di fumo sia riempita da fumo ad opacita' pressocché uniforme.
L'effetto residuo di dispersione della luce sul ricevitore dovuto alla riflessione o agli effetti della diffusione, dovrà essere ridotto al minimo (ad esempio con il trattamento sulle superfici interne con vernice nera opaca ovvero prodotti adatti allo scopo).Qualora non tutte le superfici siano trattate con tali prodotti oppure il fascio luminoso non collimi secondo quanto previsto al punto 2.5 la disposizione dei dispositivi ottici deve essere tale che il combinato effetto della diffusione e della riflessione non superi una unita' della scala lineare quando la camera di fumo e' riempita da un fumo con coefficiente di assorbimento prossimo al valore di centro scala.

2.4 SORGENTE LUMINOSA.

La sorgente di luce dovra' essere costituita da una lampada ad incandescenza con una colorazione di temperatura tra 2800 a 3250 °K,ovvero da una luce di colore verde emessa da un diodo LED con un picco di spettro tra 550 e 570 nm(5500-5700 Angstrom).

2.5 RICEVITORE DI LUCE.

Il ricevitore di luce sarà costituito da una cellula fotoelettrica con una risposta spettrale simile alla curva fotopica di un occhio umano (massima risposta nel campo tra 550 e 570 nm.,meno del 4% di questa risposta massima al di sotto di 430 nm.e al di sopra di 680 nm.),ovvero da un fotodiodo quando come sorgente luminosa viene usato un diodo a luce verde.
Sia la sorgente di luce che il ricevitore devono essere progettati in modo che
-i raggi del fascio di luce siano paralleli (si potra' ammettere un angolo di incidenza al massimo di 3 gradi);
-il ricevitore non sia affetto dalla riflessione diretta ed indiretta dei raggi di luce con un angolo di incidenza maggiore di 3 gradi.
Il circuito elettrico che comprende l'indicatore di misura deve essere costruito in modo che la corrente d'uscita della cellula fotoelettrica o del fotodiodo sia una funzione lineare dell'intensita' della luce ricevuta nell'intervallo delle temperature di funzionamento del dispositivo ricevitore.

2.6 INDICATORE DI MISURA.

L'indicatore di misura dell'opacimetro deve avere due scale di misura,una in unita' assolute di assorbimento luminoso da 0 a m e l'altra lineare da 0 a 100%;le due scale di misura si estendono da 0,per un flusso luminoso totale,sino al massimo della scala per l'oscuramento completo.
Il coefficiente di assorbimento luminoso K e' calcolato mediante la formula

$$\Phi = \Phi^{\circ} e^{-KL}$$

dove
Φ = flusso luminoso incidente sul rivelatore;
Φ° = il flusso luminoso emesso dalla sorgente;
L= tragitto effettivo dei raggi luminosi attraverso il gas da misurare.
Tale valore di L deve essere fornito dal costruttore e verificato con metodo di confronto con un opacimetro di riferimento dotato di camera di fumo di cui si conosca la lunghezza effettiva.
La relazione fra la scala lineare da 0 a 100 e la scala del coefficiente d'assorbimento e' data dalla formula

$$K = \frac{-1}{L} \times Ln(1 - N/100)$$

dove N rappresenta la lettura della scala lineare e K il corrispondente valore di riferimento.

2.7 AZZERAMENTO E VERIFICHE

Deve essere possibile l'azzeramento dell'indicatore dell'opacimetro quando la camera di misura è riempita con aria pulita.

La deriva dello zero non dovrà risultare maggiore del 2% f.s. dopo un'ora di funzionamento senza che vengano effettuate misure di fumosità.

Un controllo intermedio dovra' essere effettuato con uno schermo o filtro ottico perpendicolare al fascio luminoso che rappresenta un gas con coefficiente di assorbimento conosciuto K,misurato secondo quanto previsto al punto 2.6 e compreso fra 1.6 m e 1.8 m ,ovvero con opacità di circa il 50% in scala lineare.

Il valore di K deve essere conosciuto con approssimazione di 0.025 m

La verifica consiste nel controllare che questo valore non differisca di oltre 0.05 m da quello letto sull' indicatore di misura,quando il filtro viene introdotto fra la sorgente luminosa e la cellula fotoelettrica.

Lo strumento dovra' inoltre consentire il controllo del fondo scala utilizzando un filtro a densità nota, oppure in caso di strumenti che leggono fino al 100% di opacita' spegnendo o interrompendo completamente il fascio luminoso.

L'indicatore dovrà essere in unità di opacità e dovrà avere una risoluzione di almeno 1% del fondo scala della scala lineare.

2.8 RISPOSTA DELL'OPACIMETRO.

Il tempo complessivo di risposta dell'opacimetro e' composto da

- tempo di risposta elettrico;
- tempo di risposta dovuto a fenomeni fisici;

2.8.1 TEMPO DI RISPOSTA DEL CIRCUITO DI MISURA ELETTRICO

Per strumenti analogici il tempo di risposta del circuito elettrico corrisponde al tempo necessario all'indicatore per raggiungere una deviazione del 90% del fondo scala quando viene inserito uno schermo che oscura completamente la fotocellula,e deve essere compreso fra 0.9 e 1.1

secondi.Tale deve essere il valore della costante di tempo di un dispositivo digitale.

A questo transitorio seguira' una fase di oscillazioni dell'ago a cui dovra' essere imposto uno smorzamento tale che un superamento del valore finale stabile a seguito di ogni variazione istantanea del valore di entrata (inserendo ad esempio un filtro di verifica) non oltrepassi il 4% di questo valore in unita' della scala lineare.

2.8.2 TEMPO DI RISPOSTA DOVUTO A FENOMENI FISICI

Il tempo di risposta dell'opacimetro dovuto a fenomeni fisici nella camera di fumo e' il tempo che intercorre dall'entrata del gas da analizzare nell'apparecchio di misura a quando si ha il riempimento completo della camera di fumo;tale tempo non deve essere maggiore di 0.4 secondi.

Per dispositivi digitali deve essere possibile la memorizzazione dei dati della opacita' e/o dei valori di K,durante il transitorio per almeno 5 secondi.

2.9 DEFINIZIONE DELLE CARATTERISTICHE FISICHE DEL GAS DA ANALIZZARE.

Fra le caratteristiche fisiche del campione di gas da analizzare la pressione e la temperatura,rivestono un'importanza fondamentale.
La pressione in virtu' di un corretto prelievo,inteso come uniformita' di gas indisturbato prelevato dal tubo di scarico,e la temperatura in virtu' della presenza di altri componenti (vapor acqueo,incondensati ecc.,) che potrebbero influire sulla determinazione del coefficiente d'assorbimento se soggetti a condensare.

2.9.1 PRESSIONE DEL FUMO DA MISURARE E PRESSIONE DELL'ARIA DI RICIRCOLO

La pressione del gas di scarico nella camera di misura non dovra' differire dalla pressione atmosferica di piu' 75 mm di colonna d'acqua (7.5 mbar).
La variazione di pressione del gas e del flusso d'aria di ricircolo nella camera di misura non dovra' causare una variazione del coefficiente di assorbimento superiore a 0.05 m   per un gas da misurare corrispondente ad un coefficiente di assorbimento di circa 1.7 m   (ovvero nel caso di opacimetri con una scala di lettura inferiore a 2 m   ,non dovra' essere maggiore del 2% del valore del fondo scala).

I limiti di variazione della pressione del gas da misurare e dell'aria di lavaggio nella camera di fumo devono essere indicati dal costruttore e comunque non superiore a quelli sopra richiamati.
L'opacimetro dovra' essere equipaggiato con un dispositivo appropriato per la valutazione della pressione nella camera di misura.Tale pressione dovra' essere misurabile con una precisione di 1 mbar.

2.9.2 TEMPERATURA DEL GAS DA MISURARE

La temperatura del gas dovra' essere sufficientemente al di sopra del punto di condensazione del sistema del gas di scarico (a partire dal punto di applicazione della sonda fino allo strumento di misura) per evitare la formazione della condensa.
In ogni punto della camera di fumo la temperatura del gas al momento della misurazione deve trovarsi fra 343 °K (70 °C) e un temperatura massima specificata dal costruttore in modo che le letture in questo intervallo di temperatura non varino di oltre 0.1 m quando la camera e' piena di un gas con coefficiente di assorbimento di 1.7 m

Se la temperatura delle pareti del sistema di contenimento dovesse essere inferiore,queste dovranno essere riscáldate alla temperatura specificata,anche con sistema autonomo di alimentazione per opacimetri portatili.
L'opacimetro dovra' essere equipaggiato con dispositivi appropriati per la valutazione della temperatura media del gas nella camera di misura,il costruttore dovra' inoltre specificare i limiti di funzionamento.La temperatura media dovra' essere indicata con una precisione di+- 5 °K

2.10 SENSIBILITA'

La sensibilità dello strumento deve consentire di apprezzare variazioni di almeno 1% del valore di fondo scala per la scala lineare.

2.11 SISTEMI AUSILIARI.

2.11.1 DISPOSITIVI ANTICONDENSA

Per dispositivo anticondensa deve intendersi una qualunque attrezzatura, impiegata ove necessaria, in grado di mantenere la temperatura delle pareti ad un valore stabilito dal costruttore ,senza modificare le caratteristiche fisiche e chimiche del campione di fumo prelevato dal tubo di scarico di un veicolo a motore,a partire dal sistema di prelievo fino allo scarico dei

fumi dall'opacimetro, e per il quale sia interdetta la condensazione dei componenti gassosi del campione da analizzare.

2.11.2 STAMPANTE

Lo strumento potrà essere dotato di una stampante. La trasmissione dei dati dallo strumento alla stampante deve essere concepita in modo che i risultati non possano essere alterati o differire da quelli riportati dallo strumento.

2.12 OBBLIGHI DEL COSTRUTTORE

Il costruttore deve fornire un manuale, in cui figurano le istruzioni necessarie per un uso corretto dello strumento, ed in particolare:
a) intervalli di tempo e le procedure di regolazione e di manutenzione da seguire per una corretta valutazione del coefficiente d'assorbimento durante le prove;
b) valore della lunghezza effettiva della camera di fumo dell'opacimetro. e relativi metodi di valutazione.
Lo strumento deve essere dotato di una o più etichette permanenti e facilmente legibili contenenti le seguenti informazioni:

- marchio o ragione sociale del costruttore;
- anno di costruzione;
- contrassegno di omologazione e numero del modello;
- numero di serie dello strumento.

c) ANALIZZATORI GAS DI SCARICO

1 PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO.

Il principio di funzionamento su cui si basa un analizzatore di gas di scarico di un veicolo a motore,consiste nella determinazione della frazione di assorbimento di infrarossi (energia termica),o sistema equivalente,da parte dei vari componenti gassosi presenti in un campione di gas prelevato dal tubo di scarico di un veicolo a motore,ad accensione comandata.

2 DESCRIZIONE DELLO STRUMENTO

Lo strumento deve essere realizzato in modo tale da permettere il prelievo e la successiva misurazione dei gas di scarico emessi da un veicolo a motore ad accensione comandata funzionante a regime di folle.Un dispositivo di rilevamento analizza il campione e fornisce un segnale elettrico che viene elaborato per visualizzare e possibilmente memorizzare i risultati della misurazione obbligatoria in frazioni volumetriche del CO e del valore di lambda e delle misurazioni dirette facoltative in frazioni volumetriche del CO_2,HC e O_2

L'apparecchio deve essere solidamente ed accuratamente costruito,capace di resistere alle sollecitazioni meccaniche che derivano dalle normali condizioni d'impiego.

I componenti principali dello strumento devono essere i seguenti;

-Sonda di prelievo;
-tubo flessibile di raccordo fra la sonda e l'apparato di misura;
-pompa di raccolta dei gas nell'apparecchio;
-separatore di condensa;
-filtro per la rimozione di particelle solide dal gas raccolto;
-aperture a valle del filtro e del separatore di condensa per l'introduzione del gas zero e del gas di calibrazione (se necessario);
-dispositivo di rilevamento;
-sistema di elaborazione dati del segnale rilevato e dispositivo indicatore per la visualizzazione dei risultati delle misurazioni;
- sistema di comando per l'avviamento dello strumento;
- sistema di controllo per il funzionamento dello strumento;
- sistema di regolazione e di impostazione dei parametri operativi dello strumento che potra' essere manuale,semiautomatico,automatico a seconda del parametro da impostare;
-dispositivo per il rilievo della tensione di alimentazione.

2.1 SONDA DI PRELIEVO.

-Tutti i componenti del sistema di trasporto del gas devono essere di materiale resistente alla corrosione;in particolare il materiale della

sonda di prelievo deve resistere alla temperatura dei gas di scarico,e resistere allo schiacciamento da ruote e da calpestio

La sonda di prelievo deve essere flessibile e realizzata in modo da poter essere inserita nel tubo di scappamento per almeno 300mm e tenuta in posizione da un dispositivo di fermo; il diametro esterno non deve essere maggiore di 10 mm.
Le altre caratteristiche della sonda e dei tubi di collegamento devono essere tali da non influenzare le misure.

Il sistema di trasporto del gas deve essere a tenuta d'aria in modo tale che il risultato della misurazione non sia influenzato dalla diluizione con l'aria ambiente oltre il valore della meta' dell'errore massimo ammesso dal costruttore.

2.2 GRUPPO FILTRO.

Il sistema di trasporto del gas deve includere un gruppo filtro con elementi riutilizzabili o sostituibili in grado di poter rimuovere particelle di diametro superiore a 5 micronm.Deve essere possibile verificare lo stato del filtro senza dover procedere a smontaggi e poterlo sostituire con facilita' quando necessita e senza attrezzi speciali.

2.3 SEPARATORE DI CONDENSA.

Il sistema di trasporto del gas deve includere un separatore di condensa a svuotamento manuale o automatico che impedisca all'acqua di condensarsi sulle superfici interne della cella di misura.
Nel caso di saturazione del dispositivo,si dovra' sospendere il prelievo e procedere allo svuotamento della vasca di raccolta in modo manuale oppure automatico nell'eventualita' di strumento con dispositivo automatico.

2.4 DISPOSITIVO DI ZERO E DI TARATURA.

I dispositivi di zero e di taratura devono essere facilmente accessibili,ma assicurati contro manovre accidentali.
Non devono essere esercitati altri controlli da parte degli operatori.

Il sistema di trasporto del gas deve includere l'apertura per l'ingresso dell'aria ambiente (o di gas di zero N2) che serve da

riferimento per l'azzeramento dello strumento di misurazione.Si potra' aggiungere un foro per l'introduzione del gas di calibrazione se necessario.Entrambi i fori devono essere posizionati a valle del separatore di condensa e del gruppo filtro per evitare la contaminazione potenziale dei gas introdotti.
Lo strumento deve avere un sistema di regolazione che preveda le funzioni di azzeramento,e di calibrazione con gas se prevista.Il sistema puo' essere manuale, semiautomatico o automatico.
L'azzeramento deve potersi effettuare facilmente con l'approssimazione di 0.5 divisioni.
Il sistema di regolazione può essere automatico o manuale per le funzioni di azzeramento,mentre puo' essere automatico o semiautomatico per la funzione di calibrazione con gas (se prevista).

2.4.1 PROVA DI TENUTA DEL CIRCUITO

Il circuito dovra' essere sottoposto a prova di tenuta per verificare eventuali infiltrazioni o fughe di gas.

2.5 POMPA DI RACCOLTA.

La pompa che convoglia i gas di scarico deve essere montata in modo che le vibrazioni non influiscano sulle misurazioni.L'operatore deve avere la possibilita' di mettere in funzione la pompa indipendentemente da altri dispositivi;tuttavia non deve essere possibile eseguire misurazioni a pompa spenta.

2.6 SCALA DI MISURA

La scala di misura per il CO deve coprire il campo 0-10% in volume con suddivisione in 100 parti uguali,oppure se per uso diagnostico il campo 0-5% in volume.
Nel caso in cui l'analizzatore utilizzi ambedue le scale,esso deve avere un selettore che indichi in modo univoco la scelta delle due scale.
Il campo della scala per gli altri componenti gassosi dovra' essere come di seguito riportato:

CO2	HC	O2
0-16% vol	0-2000 ppm vol	0-21% vol

Per uno strumento analogico,gli intervalli di scala devono essere di 0.1% in volume per CO e CO2 e di 10 ppm in volume per HC.La spaziatura minima della scala deve essere 1.25 mm.Lo spessore della lancetta non deve essere superiore ad 1/4 della spaziatura della scala.
La lancetta deve sormontare per almeno 1/3 il segno piu' breve.Le cifre devono essere alte almeno 5mm.

Per uno strumento digitale le lettere devono essere alte almeno 5mm e la cifra meno significativa deve fornire una risoluzione pari o superiore a:

CO	CO2	HC	O2
0.01% vol.	0.1% vol	1 ppm vol	0,1% vol

2.7 CAMPO DI TEMPERATURA,DI PRESSIONE,DI TENSIONE DI ALIMENTAZIONE.

Il funzionamento dell'analizzatore deve essere garantito per temperature da +5 °C a +30 °C con limite d'errore CO, HC e O2 minore del 2% del valore di fondo scala (0.1% vol di CO per fondo scala 5% e 0.2% per fondo scala 10%) e del 3% per CO2.
Per temperature al di fuori di tale intervallo possono essere indicati valori di correzione,o altri accorgimenti per rispettare il limite massimo d'errore.
-Le variazioni di pressione non devono eccedere +-5 KPa rispetto alla pressione nominale di taratura dello strumento.
-Il funzionamento dello strumento deve essere garantito con valori di umidita' relativa compresa fra il 10% ed il 95%.
-La variazione del +-10% della tensione di alimentazione non deve causare variazioni superiori a +-2% del valore di fondo scala.
-La variazione di +-2Hz della frequenza nominale di alimentazione,non dovra' comportare un errore superiore a quello tollerato indicato dal costruttore.
L'apparecchio deve essere dotato di un dispositivo per il rilievo della tensione di alimentazione.

2.8 DERIVA

2.8.1 DERIVA DELLO ZERO

Se lo strumento e' usato secondo le specifiche fornite dal costruttore,nelle misurazioni eseguite con lo strumento in condizioni ambientali stabili e dopo taratura di azzeramento o con gas di calibrazione,la deriva dello zero non deve superare nelle due ore successive al tempo di attesa il 2% del valore di fondo scala con una variazione di temperatura di +-2 °C.

2.8.2 DERIVA DELLA RISPOSTA

La deriva della risposta,per dispositivi analogici,controllata al centro scala non deve superare il 2% del valore di fondo scala nelle 2 ore successive al tempo di attesa con una variazione della temperatura ambiente di +-2 °C.

2.9 DERIVA COMPLESSIVA

La somma degli errori sopra esposti non deve eccedere il 2.5% del valore di fondo scala.

2.10 SENSIBILITA'

La sensibilita' dello strumento deve consentire di apprezzare variazioni di almeno 1% del valore di fondo scala

2.11 TEMPO DI ATTESA

Il tempo di attesa e' da considerare come il tempo compreso fra la messa in tensione dell'apparecchio e il momento in cui esso diventa conforme ai requisiti metrologici richiesti.
Durante questa fase deve essere interdetta l'indicazione della misura.
Il tempo per l'inizio della misurazione deve essere indicato dal costruttore e non deve essere superiore alle 24 ore per analizzatori fissi e non superiore a 30 minuti per analizzatori trasportabili.

2.12 TEMPO DI RISPOSTA

Il tempo di risposta e' definito come segue:

$$Tr = Tm + T90$$

dove Tm e' il tempo che intercorre fra l'inserimento di una corrente di CO,di concentrazione fra il 3% e il 5% dopo aver azzerato lo strumento con N2,e il tempo in cui l'indice inizia a muoversi,mentre T90 e' il tempo che intercorre fra l'inizio del movimento dell'indice e l'istante in cui il valore e' pari al 90% dell'indicazione finale stabilizzata.
Il tempo di risposta ottenuto con lo strumento completo di sonda e tubazioni di collegamento non deve superare i 20 secondi.

2.13 PRESENZA DI GAS RESIDUI

La conformazione dello strumento deve essere tale che la misurazione non sia influenzata dalla presenza complessiva di vapor d'acqua,idrocarburi e anidride carbonica nel gas da analizzare per piu' del +-0.2% in volume di CO.

2.13.1 PRESENZA HC RESIDUI

Per gli analizzatori dotati di dispositivi di misurazione del valore di lambda,dovrà essere possibile la rilevazione dei gas residui HC.

2.14 CURVA CARATTERISTICA

Per analizzatori di gas di scarico di tipo analogico,il costruttore deve fornire la curva caratteristica dello strumento sulla base di 5 concentrazioni di gas campione,la funzione matematica che definisce la curva caratteristica,la procedura per il calcolo relativa e l'eventuale tabella di corrispondenza tra le divisioni della scala dello strumento e le relative concentrazioni secondo la taratura iniziale.
Per analizzatori di tipo digitale deve essere possibile la taratura dell'apparecchio tramite il metodo della funzione di azzeramento e del metodo della bombola di gas campione

2.15 RIPETIBILITA'

Per 5 misurazioni consecutive della stessa miscela gassosa di CO stabile e prossima al 4.5% eseguite dalla stessa persona,con lo stesso strumento,entro intervalli di tempo relativamente brevi, alternate con

passaggio di una corrente di CO uguale a zero (N2 o aria), le misurazioni devono fornire un difetto di ripetibilita' valutato come scarto quadratico medio delle misurazioni successive, non superiore al 2% del valore di fondo scala.

2.16 DISPOSITIVO DI MINIMO FLUSSO

L'apparecchio sara' dotato di un dispositivo che misuri il flusso;qualora durante la lettura si dovesse verificare una caduta del flusso di gas che richieda un'analisi superiore al tempo di risposta o quando si raggiunge l'errore massimo tollerato,si dovrà interrompere la lettura della misurazione (automaticamente o manualmente).

2.17 FATTORE DI EQUIVALENZA PROPANO/ESANO

Qualora non fosse disponibile per la taratura dell'HC,lo strumento potra' essere regolato mediante propano.Pertanto e' necessario che ogni strumento riporti un fattore di conversione,indicato come "fattore C3/C6" o PEF, contrassegnato in modo permanente e ben visibile,oppure facilmente visualizzabile.Il suo valore deve essere fornito dal costruttore per ogni singolo strumento,indicato con tre cifre significative e con un margine di precisione specificato.Se l'elemento sensibile al gas viene sostituito o riparato,sullo strumento deve essere applicato il nuovo fattore di conversione.

2.18 SISTEMI AUSILIARI.

Lo strumento puo' essere dotato di una stampante.La trasmissione di dati dallo strumento alla stampante deve essere concepita in modo che i risultati non possano essere alterati.

2.19 OBBLIGHI DEL COSTRUTTORE.

Il costruttore deve fornire un manuale,in cui figurano le istruzioni necessarie per un uso corretto dello strumento,ed in particolare;

a)gli intervalli di tempo e le procedure di regolazione e di manutenzione da seguire per conformarsi col massimo errore ammissibile;

b)una descrizione della procedura di prova di tenuta del sistema di trasporto del gas;

c)la prescrizione per l'operatore di eseguire un controllo dell'HC residuo prima di ogni misurazione del valore dell'HC e la relativa procedura di controllo dell'HC residuo.

Lo strumento deve essere dotato di una o piu' etichette permanenti e facilmente leggibili contenenti le seguenti informazioni:

-marchio o ragione sociale del costruttore;
-anno di costruzione;
-contrassegno di omologazione e numero del modello;
-numero di serie dello strumento e del trasduttore di misurazione;
-portata minima nominale;
-valori nominali di potenza,di tensione,di frequenza di alimentazione;
-componenti gassosi misurabili e valore massimo misurabile.

2.20 CONTROLLO FUNZIONAMENTO

2.20.1 PREPARAZIONE DELLO STRUMENTO

Si esegue la taratura fondamentale dello strumento secondo le indicazioni del costruttore, riportate nel manuale di istruzioni per l'uso.
Lo strumento deve essere possibilmente tenuto acceso in ambiente a temperatura costante anche quando non viene utilizzato.

2.21 CONTROLLI DA ESEGUIRE

2.21.1 La concentrazione effettiva del gas campione deve essere conosciuta con uno scarto massimo di +- 1% sul valore di analisi.

2.21.2 Lo strumento deve essere sottoposto in fase di accettazione dopo taratura secondo le istruzione del costruttore, al controllo della curva caratteristica mediante il passaggio di non piu' di 5 concentrazioni di gas campione a concentrazione nota e del gas di zero alla portata indicata sul manuale di istruzione.

Gli scarti tra le concentrazioni relative ai 5 punti sperimentali e le corrispondenti concentrazioni rilevate sulla curva

caratteristica, devono risultare inferiori al 2% del valore di fondo scala.

2.21.3 Lo strumento deve essre sottoposto almeno una volta all'anno e comunque dopo ogni intervento di riparazione, ad una taratura fondamentale mediante il passaggio di non piu' di 5 concentrazioni di gas campione.

Sul corpo dello strumento debbono essere indicate le frequenze delle tarature fondamentali.

2.21.4 Per l'esecuzione delle prove con l'impiego di gas campione, si raccomanda di effettuare i controlli secondo la sequenza sotto indicata:

2.21.4.1 Il controllo della tenuta della linea di campionemento viene effettuato tappando la sonda e verificando mediante gli indicatori di portata, che a pompa di campionamento attivata, il flusso di gas all'analizzatore ed alla linea di by-pass scenda a zero.

2.21.4.2 Si mette in funzione l'analizzatore e si controlla che il gas venga prelevato in ambiente ad una pressione compresa tra + 0.980 mbar e + 2.942 mbar (+ 98 Pa e + 295,2 Pa) sopra la pressione atmosferica.

2.21.4.3 Il tempo di risposta viene controllato inviando, dopo aver azzerato lo strumento con N2, una corrente di CO in N2 avente concentrazione compresa tra 3% e 5% e misurando il tempo morto (tm) ed il tempo (t90) impiegato per avere un'indicazione pari al 90% dell'indicazione finale.

Per tm si intende il tempo che intercorre tra l'inizio dell'invio del gas e l'inizio di movimento dell'indice; per t90 si intende il tempo che intercorre tra l'inizio di movimento dell'indice e l'istante in cui l'indicazione é pari al 90% dell'indicazione finale stabilizzata.

Il tempo di risposta (tr) é dato da: tr= tm+t90.

Uno schema indicativo per realizzare detto controllo é riportato nella Fig.2.

2.21.4.4 Dopo aver determinato il tempo di risposta, la deriva dello zero e della risposta vengono controllate inviando alternativamente azoto e CO in N2 con concentrazione compresa tra 3% e 5% e prendendo nota dei valori letti senza ritoccare i controllo dello zero e del guadagno (riferimento ai punti 2.8.1 e 2.8.2).

2.21.4.5 Il limite di errore viene controllato inviando almeno 5 campioni diversi di CO in N2, di cui almeno due abbiano concentrazione compresa tra 3% e 5%, alle temperature ambiente di 5° +- 2°C e 30° +- 2°C.

2.21.4.6 L'influenza della tensione di alimentazione viene rilevata facendo passare una corrente di CO in N2 avente concentrazione compresa tra 3% e 5% alla temperatura ambiente di 20° +- 5°C.

L'apparecchiatura per l'erogazione della corrente necessaria alla prova, deve essre corredata da uno strumento di lettura della tensione, avente almeno classe 0.5.

La prova viene effettuata partendo da condizioni stabilizzate e tensione nominale, eseguendo una brusca variazione di tensione (entro i limiti indicati al punto 2.7) e leggendo l'indicazione stabilizzata dello strumento dopo la variazione.

2.21.4.7 L'interferenza complessiva dovuta a vapore d'acqua, idrocarburi ed anidride carbonica, viene controllata sullo zero e per una concentrazione compresa tra 3% e 5% di CO, facendo passare, previo gorgogliamento in acqua alla temperatura di 20° +-·5°C, rispettivamente una corrente di CO2 (almeno 15%), HC (almeno 7000 ppm propano) in N2 ed una corrente di CO (3% + 5%), CO2 (almeno 15%), HC (almeno 7000 ppm propano) in N2.

2.21.4.8 La valutazione della ripetibilità delle misure si effettua determinando la concentrazione di una miscela gassosa di CO di composizione stabile e prossima al 4.5% vol.

Questa prova viene ripetura cinque volte alternandola al passaggio di una corrente con concentrazione di CO uguale a 0 per determinare il difetto di ripetibilità nella misurazione, che non deve superare il valore di cui al punto 2.15.

2.22 VERIFICA DEL CALCOLO DEL VALORE LAMBDA

La prova deve essere eseguita con la seguente miscela di gas in N2 (precisione di ciascun componente del gas pari al 2%):

CO = 0,2% vol
HC = 50 ppm
O2 = 0,2% vol
CO2= 15% vol

La lettura lambda deve essere 1 ± 0,02.

d) BANCHI PROVA GIOCHI

1 - DEFINIZIONE

Le caratteristiche minime dell'apparecchiatura devono permettere di sollecitare (longitudinalmente e trasversalmente) gli organi di sterzo e di sospensione in modo da verificare visivamente i difetti (giochi dei giunti sferici,silentblock sospensioni,attacco scatola guida,attacco ammortizzatori ecc..) tramite lampada spot.

2-CARATTERISTICHE MECCANICHE

2.1 - Azionamento idraulico o pneumatico

2.2 - Carico ammissibile per asse ≥25000 N

2.3 - Tipo di sollecitazione:
Trasversale e longitudinale,anche in combinazione da ottenersi con comandi singoli o combinati.

2.4 - Forza di traslazione delle singole piastre sufficiente a determinare lo spostamento del punto di appoggio del pneumatico sulla piastra ,trasversalmente,longitudinalmente,o in combinazione per una corsa non inferiore a 40 mm.
Le piastre devono garantire superficie d'attrito che esclude lo slittamento relativo ruota-piastra anche in condizione di bagnato.

2.5 - Sistema di comando posto sulla lampada di illuminazione.

3.SICUREZZE

3.1 - Alimentazione lampada e pulsanti in bassa tensione.

3.2 - Quadro elettrico a norme CEI.

g) PROVA FARI

1-DEFINIZIONI

1.1 - Apparecchiatura controllo fari.
Il principio di funzionamento di un dispositivo prova fari consiste nella determinazione dell'allineamento del fascio luminoso e dell'intensita' luminosa emessa da un faro di un veicolo a motore.
Le caratteristiche dell'apparecchiatura devono permettere di determinare e registrare:
-la deviazione degli anabbaglianti sui piani orizzontale e verticale passanti per l'asse longitudinale, rispetto a tale asse;
-la deviazione degli abbaglianti sui piani orizzontale e verticale passanti per l'asse longitudinale, rispetto a tale asse;
-la misurazione dell'intensita' luminosa.

2 - CARATTERISTICHE MECCANICHE

2.1-Sistema ottico che permetta di controllare i fari il cui centro di altezza da terra sia compreso tra 300-1400 mm.

2.2 - Sistema di controllo ottico (a traguardo,a riflessione,reflex ecc..) che permetta l'allineamento della camera ottica con l'asse longitudinale del veicolo.

2.3 - Sistema di allineamento orizzontale della camera (livella a bolla o sistema equivalente ecc..)

2.4 - Lo schermo deve essere mobile e regolabile secondo l'altezza del faro da terra simulando sul piano verticale interno allo strumento,l'abbassamento misurato in centimetri corrispondente a quello reale misurabile su un piano verticale posto a 10 m. di distanza.

2.5 - Sistema lente - schermo che permetta la riproduzione delle forme geometriche del fascio luminoso.
La focale del sistema deve essere tale che con variazioni di +-30 mm. tra il centro della lente e il centro del faro non si abbiano variazioni verticali sullo schermo.

Il sistema ottico deve riprodurre sullo schermo l'immagine somigliante a quella che si otterrebbe su di una parete a 25 metri.

2.6 - La traslazione laterale dell'apparecchiatura potrà essere sia su rotaie di cui almeno una direzionale,sia su ruote gommate.

3 CARATTERISTICHE METROLOGICHE

3.1 - Misura della deviazione orizzontale del fascio luminoso con una precisione di +- 5 cm. a 10 metri,corrispondente ad una precisione di +- 2,5 mm all'interno del provafari.

3.2 - Misura della deviazione verticale del fascio luminoso con una precisione di +-2 cm. a 10 metri,corrispondente ad una precisione di +-1 mm. all'interno del provafari.

3.3 - Misura dell'intensita' luminosa con fondo scala ≥100000 Lux con precisione +-5% e risoluzione minima ≤ 5000 Lux.

h) SOLLEVATORE

1 DEFINIZIONE

Le caratteristiche minime del sollevatore devono permettere il sollevamento del veicolo fino a 3.5 t. per un'ispezione visiva del sottoscocca,del sistema di scarico,delle sospensione ecc..

2 - CARATTERISTICHE MECCANICHE

2.1 - Azionamento elettroidraulico o elettromeccanico

2.2 - Portata non inferiore a 3500 Kg

2.3 - Le pedane debbono avere una lunghezza non inferiore a 4500 mm. una larghezza non inferiore a 600 mm.altezza del bordo lato interno non inferiore a 60 mm ed una distanza fra i bordi interni delle pedane non superiore a 800 mm.

2.4 - Altezza di sollevamento dal piano di calpestio dell'elemento più basso della struttura del sollevatore non inferiore a 1800 mm.

2.5 - Tempo ciclo salita discesa a pieno carico non superiore a 60 secondi.

2.6 - Predisposizioni

-Possibilita' di montaggio apparecchiatura prova giochi
-Possibilita' di montaggio incassato nel pavimento
-Possibilita' di inserire un impianto di illuminazione fondo vettura
-Possibilita' di applicare un sollevatore ausiliario per liberare le ruote

2.7 - In caso di montaggio prova giochi il sollevatore deve avere rigidita' sufficiente tale da impedire l'assorbimento della spinta delle piastre da parte della struttura (es. giochi delle pedane, flessioni o torsioni delle colonne o delle traverse)

3 SICUREZZE

3.1 - Protezioni salvapiedi

3.2 - Arresto veicoli fissi o automatici

3.3 - Appoggi meccanici ad inserimento automatico durante la salita

3.4 - Dispositivi di regolazione velocita' discesa (solo per sollevatori elettroidraulici)

3.5 - Dispositivo di sicurezza in caso di rottura di tubazione idraulica

3.6 - Per sollevatori a forbice o a parallelogramma dispositivo di sincronizzazione degli organi di sollevamento tale da garantire l'allineamento delle pedane indipendentemente dalla distribuzione del carico

3.7 - Dispositivo di sicurezza per il sovraccarico

3.8 - Pulsanti comando salita/discesa a uomo presente

3.9 - Circuito di comando in bassa tensione

3.10 - Grado di protezione minima IP55

3.11 - Quadro elettrico a norme CEI

3.12 - Per tutto quanto non specificato si deve far riferimento al progetto UNI U50.00.140.0 e UNI 9854 (settembre 1991).

96G0652

APPENDICE TABELLE CUNA (COMMISSIONE DI UNIFICAZIONE NELL'AUTOVEICOLO) DI RIFERIMENTO

NC 005-04 - Norme per l'approvazione e l'utilizzo degli analizzatori portatili di ossido di carbonio. Ediz. 1982-05-21.

NC 005-05 - Norme per l'approvazione e l'utilizzo degli analizzatori fissi e/o trasportabili di ossido di carbonio. Ediz. 1982-05-21.

NC 005-11 - Norme per l'approvazione dei misuratori trasportabili dell'opacità dei fumi emessi dai veicoli provvisti di motore a ciclo diesel. Ediz. 1973-10-15.

NC 005-20 - Procedura per l'accertamento della concentrazione di ossido di carbonio al minimo per autoveicoli in circolazione. Ediz. 1982-05-21.

NC 040-15 - Veicoli stradali — verifica dell'efficienza frenante dei veicoli in circolazione — apparecchiature di prova. Ediz. 1990-07-13.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 80, comma 9, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, è il seguente: «9. Le imprese di cui al comma 8 devono essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali, di attrezzature e di locali idonei al corretto esercizio delle attività di verifica e controllo per le revisioni, precisati nel regolamento; il titolare della ditta o, in sua vece, il responsabile tecnico devono essere in possesso dei requisiti personali e professionali precisati nel regolamento. Tali requisiti devono sussistere durante tutto il periodo della concessione. Il Ministro dei trasporti definisce con proprio decreto le modalità tecniche e amministrative per le revisioni effettuate dalle imprese di cui al comma 8».

— Il testo dell'art. 241 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, è il seguente:

«Art. 241 *(Attrezzature delle imprese abilitate alla revisione dei veicoli).* — 1. Le imprese di cui all'art. 80, comma 8, del codice, per effettuare la revisione dei veicoli immatricolati nelle province individuate dal Ministro dei trasporti, al fine dell'affidamento in concessione delle revisioni di cui al comma indicato, devono essere dotate delle attrezzature e strumentazioni indicate nell'appendice X al presente titolo.

2. Le attrezzature di cui ai punti *a), b), c), d), e), f), g),* della suddetta appendice devono essere approvate, od omologate nel tipo, dalla Direzione generale della M.C.T.C., secondo le prescrizioni della stessa stabilite. Le attrezzature di cui ai punti *h)* ed *l)* della suddetta appendice devono essere riconosciute idonee, rispettivamente dall'Istituto superiore di previdenza e sicurezza sul lavoro e dell'ufficio del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. Il Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C. aggiorna con propri provvedimenti la normativa di cui al presente articolo, in relazione all'evolversi della tecnologia relativa ai veicoli ed alle strumentazioni ed attrezzature necessarie per il loro controllo».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) provvede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possano essere adottati con decreti ministeriali ed interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*

96G0652

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 20 novembre 1996.

Scioglimento della società cooperativa edilizia Padovana C.E.P., in Padova.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI PADOVA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Atteso che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e l'autorità governativa per le società cooperative ed i loro consorzi, ai sensi dell'art. 1 e seguenti del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Visto il decreto 6 marzo 1996 del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria effettuata il 10 novembre 1993 nei confronti della società cooperativa edilizia Padovana C.E.P., dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992, in quanto l'ultimo bilancio redatto è relativo al 31 dicembre 1992 e non ha alcuna attività da liquidare;

Decreta

lo scioglimento, in base al combinato disposto dall'art. 2544 codice civile e dalle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, della

società cooperativa edilizia Padovana C.E.P., avente sede in Padova, costituita per rogito notaio Pietrogrande Luigi in data 2 luglio 1981, repertorio n. 52573, registro società n. 17029 tribunale di Padova, B.U.S.C. n. 1639/185602, senza procedere alla nomina di commissario liquidatore.

Padova, 20 novembre 1996

Il dirigente: ORLANDI

96A8369

DECRETO 20 novembre 1996.

Scioglimento della società cooperativa edilizia Gardenia, in Arzergrande.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI PADOVA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Atteso che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e l'autorità governativa per le società cooperative ed i loro consorzi, ai sensi dell'art. 1 e seguenti del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Visto il decreto 6 marzo 1996 del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria effettuata il 5 agosto 1994 nei confronti della società cooperativa edilizia Gardenia, dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992, in quanto non ha mai redatto alcun bilancio di esercizio e non ha alcuna attività da liquidare;

Decreta

lo scioglimento, in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e dalle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, della società cooperativa edilizia Gardenia, avente sede in Arzergrande (Padova), costituita per rogito notaio Capriulo Francesco in data 29 dicembre 1985, repertorio n. 1713, registro società n. 26046 tribunale di Padova, B.U.S.C. n. 1886/217387, senza procedere alla nomina di commissario liquidatore.

Padova, 20 novembre 1996

Il dirigente: ORLANDI

96A8370

DECRETO 20 novembre 1996.

Scioglimento della società cooperativa edilizia Eugenio Montale, in Legnaro.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI PADOVA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Atteso che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e l'autorità governativa per le società cooperative ed i loro consorzi, ai sensi dell'art. 1 e seguenti del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Visto il decreto 6 marzo 1996 del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria effettuata il 17 maggio 1994 nei confronti della società cooperativa edilizia Eugenio Montale, dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992, in quanto l'ultimo bilancio redatto è relativo al 31 dicembre 1993 e non ha alcuna attività da liquidare;

Decreta

lo scioglimento, in base al combinato disposto dall'art. 2544 codice civile e dalle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, della società cooperativa edilizia Eugenio Montale, avente sede in Legnaro (Padova), costituita per rogito notaio Meneghini Giulio in data 18 settembre 1981, repertorio n. 21107, registro società n. 17354 tribunale di Padova, B.U.S.C. n. 1646/186919, senza procedere alla nomina di commissario liquidatore.

Padova, 20 novembre 1996

Il dirigente: ORLANDI

96A8368

DECRETO 30 novembre 1996.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI TERAMO

Visto l'art. 2544, comma primo, parte prima, del codice civile, che prevede come le società cooperative che non sono in condizioni di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o che non hanno compiuto atti di gestione possono essere sciolte;

Visto l'art. 2544, comma primo, parte seconda, del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede come le società cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi, che non hanno depositato in tribunale nei termini prescritti i bilanci relativi agli ultimi due anni sono sciolti di diritto e perdono la personalità giuridica;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 che demanda agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione la procedura di scioglimento d'ufficio delle società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, limitatamente a quella senza nomina del commissario liquidatore;

Visti i verbali di ispezione ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544, comma primo, parte seconda, del codice civile;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Decreta:

Articolo unico

Le seguenti società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore:

società cooperativa «La Veloce» a r.l., con sede in Teramo, costituita a rogito notaio Mario Quartapelle in data 9 dicembre 1963, repertorio n. 20224, registro società n. 950, tribunale di Teramo, B.U.S.C. n. 60/84081;

società cooperativa «Cooperativa edilizia Tordinia - Società a responsabilità limitata», con sede in Teramo, costituita a rogito notaio Ercole Bracone in data 19 febbraio 1973, repertorio n. 72341, registro società n. 1422, tribunale di Teramo, B.U.S.C. n. 289/125645;

società cooperativa «Sicura» a r.l., con sede in Teramo, costituita a rogito notaio Mario Quartapelle in data 12 novembre 1973, repertorio n. 54916, registro società n. 1540, tribunale di Teramo, B.U.S.C. n. 306/128862;

società cooperativa «Perla d'Abruzzo 2005» a r.l., con sede in Giulianova (Teramo), costituita a rogito notaio Ennio Vincenti in data 10 maggio 1974, repertorio n. 5111, registro società n. 1674, tribunale di Teramo, B.U.S.C. n. 330/135363;

società cooperativa «Rondinella» a r.l., con sede in Giulianova (Teramo), costituita a rogito notaio Ennio Vincenti in data 9 maggio 1974, repertorio n. 5101, registro società n. 1672, tribunale di Teramo, B.U.S.C. n. 335/135368;

società cooperativa «Pugacioff» a r.l., con sede in Giulianova (Teramo), costituita a rogito notaio Ennio Vincenti in data 12 settembre 1974, repertorio n. 6000, registro società n. 1716, tribunale di Teramo, B.U.S.C. n. 340/135373;

società cooperativa «Esperia» a r.l., con sede in Giulianova (Teramo), costituita a rogito notaio Ennio Vincenti in data 27 maggio 1974, repertorio n. 5205, registro società n. 1711, tribunale di Teramo, B.U.S.C. n. 344/135377;

società cooperativa «Gramsci» a r.l., con sede in Giulianova (Teramo), costituita a rogito notaio Ennio Vincenti in data 14 giugno 1974, repertorio n. 5347, registro società n. 1708, tribunale di Teramo, B.U.S.C. n. 347/135380;

società cooperativa «Santa Vittoria 1975» a r.l., con sede in Giulianova (Teramo), costituita a rogito notaio Ennio Vincenti in data 10 maggio 1974, repertorio n. 5116, registro società n. 1715, tribunale di Teramo, B.U.S.C. n. 350/135383;

società cooperativa «Orientale» a r.l., con sede in Teramo, costituita a rogito notaio Ercole Bracone in data 24 gennaio 1974, repertorio n. 74395, registro società n. 1567, tribunale di Teramo, B.U.S.C. n. 379/138143;

società cooperativa «La Primula» a r.l., con sede in Teramo, costituita a rogito notaio Mario Quartapelle in data 19 aprile 1975, repertorio n. 58991, registro società n. 1788, tribunale di Teramo, B.U.S.C. n. 390/139524;

società cooperativa «Rinascita» a r.l., con sede in Castellalto (Teramo), costituita a rogito notaio Marco Angeloni in data 11 ottobre 1976, repertorio n. 27120, registro società n. 2022, tribunale di Teramo, B.U.S.C. n. 435/148338.

Teramo, 30 novembre 1996

Il direttore: GALLUCCIO

96A8366

DECRETO 5 dicembre 1996.

Scioglimento della società cooperativa «La Campana», in Taranto.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1991, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito sulla attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «La Campana», con sede in Taranto, costituita per rogito notaio Giandomenico Cito in data 10 dicembre 1986, repertorio n. 18143, registro società n. 8603 tribunale di Taranto.

Taranto, 5 dicembre 1996

Il direttore: NICASTRI

96A8367

DECRETO 5 dicembre 1996.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Società cooperativa edilizia - S. Sebastiano '78 a r.l.», in Lecce, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza in data 26 marzo 1996 con la quale il tribunale di Lecce ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa «Società cooperativa edilizia - S. Sebastiano '78 a r.l.», con sede in Lecce;

Ritenuta la necessità, a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Società cooperativa edilizia - S. Sebastiano '78 a r.l.», con sede in Lecce, costituita per rogito notaio avv. Bruno Franco in data 23 novembre 1978, repertorio n. 163497 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Ottavio Dimitri, nato a Calimera (Lecce) il 2 novembre 1944 ed ivi residente in via Kennedy, 2, né è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 1996

p. *Il Ministro:* GASPARRINI

96A8365

DECRETO 5 dicembre 1996.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Parco dei Platani - Soc. coop. edil. a responsabilità limitata», in Piedimonte Matese, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza in data 14 febbraio 1996 con la quale il tribunale di S. Maria Capua Vetere ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa «Parco dei Platani - Soc. coop. edil. a responsabilità limitata», con sede in Piedimonte Matese (Caserta);

Ritenuta la necessità, a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La Società cooperativa «Parco dei Platani - Soc. coop. edil. a responsabilità limitata», con sede in Piedimonte Matese (Caserta), costituita per rogito notaio dottor Matteo Renato Ciaccia in data 12 giugno 1975, repertorio n. 16842, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il rag. Roberto Mario Bianco, nato a Casal di Principe (Caserta) il 13 febbraio 1961 ed ivi residente in via C. Battisti, 20, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 1996

p. *Il Ministro:* GASPARRINI

96A8364

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 2 dicembre 1996.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia al ruolo degli agenti di affari in mediazione.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL COMMERCIO INTERNO E DEI CONSUMI INDUSTRIALI

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva 92/51/CEE relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE;

Visto l'art. 2, punto 3, lettera *e)*, della legge 3 febbraio 1989, n. 39;

Vista la domanda di riconoscimento del titolo professionale presentata dal sig. Oronzo Monopoli, ai sensi dell'art. 14 del citato decreto legislativo per svolgere l'attività di agente di affari in mediazione;

Visto il titolo di formazione professionale di «Candidat en Sciences Commerciales», con il relativo piano di studio, conseguito presso l'Institut superieur commercial et consulaire di La Louvière (Belgio) in data 17 luglio 1962;

Vista la dichiarazione di valore rilasciata in data 14 aprile 1969 dall'ambasciata d'Italia nel Belgio, ufficio dell'addetto culturale, di Bruxelles;

Ritenuto che il titolo di formazione professionale conseguito dall'interessato è da considerare corrispondente ad un diploma di scuola secondaria di secondo grado ad indirizzo commerciale;

Vista l'intesa raggiuta nella conferenza di servizi, di cui all'art. 14 del sopracitato decreto legislativo, espressa nella seduta del 17 ottobre 1996;

Ritenuto che ricorrono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento;

Decreta:

Il titolo di formazione professionale in premessa indicato, conseguito in Belgio dal sig. Oronzo Monopoli nato a Fasano (Brindisi) il 21 aprile 1940, è riconosciuto valido per l'iscrizione in Italia al ruolo degli agenti di affari in mediazione.

Roma, 2 dicembre 1996

Il direttore generale: VISCONTI

96A8297

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 26 novembre 1996.

Integrazione al decreto dirigenziale 28 ottobre 1996 recante modificazione al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Frascati».

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante nuova disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1966 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata «Frascati» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 1° agosto 1983, 18 novembre 1987 e 5 dicembre 1990 con i quali sono state apportate alcune modifiche al disciplinare di produzione sopra citato;

Visto il decreto dirigenziale 28 ottobre 1996 con il quale è stata apportata una modificazione al citato disciplinare di produzione consistente nell'integrale sostituzione del testo dell'art. 5 dello stesso ed è stata prevista dalla vendemmia 1997 la data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nel citato art. 5;

Visto in particolare l'art. 2 del citato decreto dirigenziale che prevede disposizioni transitorie con riguardo all'imbottigliamento dei prodotti derivanti dalla vendemmia 1996 stabilendo l'obbligo, per gli interessati che intendono avvalersi di tali disposizioni, di denunciare entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del decreto dirigenziale medesimo all'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio le giacenze dei vini che s'intendono imbottigliare fuori della zona prevista per l'imbottigliamento dal citato art. 5;

Viste le istanze presentate dagli interessati tendenti ad ottenere il differimento del termine di dieci giorni previsto per presentare le denuncie delle giacenze come sopra specificato, al fine di assicurare agli interessati un adeguato margine di tempo per porre in essere gli adempimenti di propria competenza;

Considerato che il citato decreto dirigenziale è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 13 novembre 1996 e quindi in avanzata fase di svolgimento delle operazioni connesse alla vendemmia del corrente anno, motivo per cui gli interessati effettivamente non hanno avuto un margine di tempo sufficiente per dar corso agli adempimenti;

Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini nella riunione tenutasi nei giorni 20 e 21 novembre 1996, con il quale si accolgono le istanze presentate e si ritiene urgente provvedere ad emanare disposizioni atte a disciplinare la situazione venutasi a determinare con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del citato decreto 28 ottobre 1996 avvenuta in data 13 novembre 1996, consentendo una proroga del citato termine;

Ritenuto di doversi provvedere, in conformità al parere del citato Comitato, alla emanazione di una disposizione che preveda, ai fini sopra specificati, una proroga del termine stabilito per la presentazione delle denuncie delle

giacenze di vini a denominazione di origine controllata «Frascati» definendo anche in quali stabilimenti situati al di fuori della zona prevista per l'imbottigliamento, potranno effettuarsi le dette operazioni di imbottigliamento;

Considerato che nel testo dell'art. 1, del citato decreto dirigenziale 28 ottobre 1996 è stata erroneamente indicato il giorno 3 marzo 1996 in luogo del 3 marzo 1966 quale data del decreto del Presidente della Repubblica con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Frascati» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione e che pertanto si rende necessario procedere ad apportare detta rettifica;

Considerato che l'art. 4 del citato regolamento 20 aprile 1994, n. 348 concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che le denominazioni di origine controllata vengano riconosciute o modificate con decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Decreta:

Art. 1.

All'art. 1 del decreto dirigenziale 28 ottobre 1996 concernente la modifica dell'art. 5 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Frascati», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 13 novembre 1996, la data del decreto del Presidente della Repubblica con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Frascati» erroneamente indicata in «3 marzo 1996» deve intendersi rettificata in «3 marzo 1966».

Art. 2.

All'art. 2, comma 2, del decreto dirigenziale sopra indicato la dicitura «... potranno essere imbottigliate al di fuori della detta zona d'imbottigliamento ...» è integrata come appresso: «... potranno essere imbottigliate al di fuori della detta zona d'imbottigliamento anche in stabilimenti delle ditte produttrici ...».

Art. 3.

Il termine previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto dirigenziale sopra indicato è prorogato di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 novembre 1996

Il dirigente: ADINOLFI

96A8341

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 15 novembre 1996.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di I e di II grado nelle classi di concorso 45/A - Lingua straniera: spagnolo e 46/A - Lingue e civiltà straniere: spagnolo.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il testo unico approvato con decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, e in particolare la parte III, titolo I, concernente il reclutamento del personale docente;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli professionali prodotta dalla cittadina italiana sig.ra Marasco Chiara e la relativa documentazione allegata;

Considerato che l'interessata è in possesso della laurea in lingue e letterature straniere (lingua spagnola) conseguita il 28 novembre 1989 presso l'Università degli studi di Lecce;

Considerato che la sig.ra Marasco Chiara risulta in possesso del titolo «Additional teaching qualification», rilasciato dalla University of Strathclyde in data 20 gennaio 1995, e che detto titolo è da considerare corrispondente al diploma di abilitazione nelle scuole secondarie di I e II grado italiane;

Vista la dichiarazione di valore rilasciata in data 10 agosto 1995 dal console generale d'Italia in Edimburgo che certifica il valore legale del titolo di abilitazione di cui sopra;

Ritenuto che la conoscenza della lingua italiana risulta sufficientemente comprovata dal diploma di laurea rilasciato dall'Università degli studi di Lecce;

Visto il parere della conferenza di servizi, di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espresso nella seduta del 12 aprile 1996;

Ritenuto comunque, data la specificità delle situazioni linguistiche, di dover sottoporre la migrante a misure compensative per l'insegnamento della lingua spagnola ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 115/1992;

Vista la scelta della migrante di optare per la prova attitudinale, di cui all'art. 8 del decreto legislativo sopracitato;

Ritenuto di dover disciplinare, in conformità del sopracitato art. 8 del decreto legislativo n. 115/1992, lo svolgimento di detta prova;

Ritenuto che ricorrono tutti gli altri requisiti di legge per il riconoscimento;

Decreta:

1. I titoli citati in premessa, conseguiti in Italia e Scozia dalla sig.ra Marasco Chiara nata a Surbo (Lecce) il 12 ottobre 1964, e inerenti alla formazione professionale di insegnante, costituiscono, per l'interessata, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professone di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di I e di II grado nelle classi di concorso 45/A - Lingua straniera: spagnolo e 46/A - Lingue e civiltà straniere: spagnolo, subordinatamente al superamento di una prova attitudinale.

2. La prova attitudinale è diretta ad accertare la conoscenza delle tecniche metodologiche e didattiche da utilizzare per l'insegnamento della lingua spagnola ad allievi italiani. L'esame consiste in una prova scritta ed una prova orale da svolgersi in lingua italiana.

Il superamento della prova scritta è condizione di ammissione alla prova orale.

Il giudizio positivo o negativo deve essere adeguatamente motivato dalla commissione giudicatrice.

3. La commissione per la valutazione della prova è costituita con decreto del provveditore agli studi di Lecce ed è formata da un presidente e due docenti in possesso dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 13 marzo 1990 per far parte delle commissioni esaminatrici dei concorsi a cattedre.

4. Le istruzioni per lo svolgimento della prova sono direttamente impartite dal provveditore agli studi di Lecce per gli adempimenti consequenziali.

5. Gli atti relativi all'esito della prova attitudinale sono trasmessi al Ministero della pubblica istruzione per la definizione del procedimento.

Roma, 15 novembre 1996

Il direttore generale: RICEVUTO

96A8334

DECRETO 15 novembre 1996.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di I grado nella classe di concorso 45/A - Lingua straniera: inglese.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il testo unico approvato con decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, e in particolare la parte III, titolo I, concernente il reclutamento del personale docente;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli professionali prodotta dalla cittadina italiana sig.ra Di Muro Teresa e la relativa documentazione allegata;

Considerato che la sig.ra Di Muro Teresa risulta in possesso del «Certificate in education» rilasciato dalla Università di Birmingham nella sessione 1972-75 al termine di un corso triennale di studi post-secondario, e che detto titolo è da considerare abilitante all'insegnamento nelle scuole secondarie nella disciplina principale - francese;

Considerato che l'interassata è in possesso del titolo «Master in education» rilasciato della Università degli studi di Manchester, conseguito il 15 dicembre 1992;

Viste le dichiarazioni di valore rilasciate in data 27 ottobre 1992 e 5 febbraio 1993 dal console d'Italia in Manchester che certificano il valore legale dei titoli di cui sopra;

Vista la dichiarazione del «Department of education and science» di Darlington dalla quale risulta lo stato di insegnante qualificata della migrante, rilasciata in data 6 agosto 1975;

Visto l'attestato dal «Department for education and employement» dal quale risulta che la sig.ra Di Muro Teresa è in possesso del «Q.T.S.», diploma che consente l'insegnamento di qualsiasi materia compresa la lingua inglese;

Ritenuto che la conoscenza della lingua italiana risulta comprovata dal certificato rilasciato dalla direzione didattica presso il consolato d'Italia a Londra datato 28 maggio 1969;

Ritenuto opportuno comunque sottoporre la migrante a misure compensative di didattica della lingua inglese, stante il possesso di un diploma post-secondario di tre anni — Q.T.S. — ed un Master di approfondimento della lingua inglese, non accompagnati dallo specifico esame di abilitazione all'insegnamento;

Visto il parere della conferenza di servizi, di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espresso nella seduta del 17 maggio 1996;

Vista la scelta della migrante di optare per la prova attitudinale, di cui all'art. 8 del decreto legislativo sopracitato;

Ritenuto di dover d'isciplinare, in conformità del sopracitato art. 8 del decreto legislativo 115/1992, lo svolgimento di detta prova;

Ritenuto che ricorrono tutti gli altri requisiti di legge per il riconoscimento;

Decreta:

1. I titoli citati in premessa, conseguiti in Gran Bretagna dalla sig.ra Di Muro Teresa nata a Muro Lucano (Potenza) il 9 settembre 1953, e inerenti alla formazione professionale di insegnante, costituiscono, per l'interessata, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di I grado nella classe di concorso 45/A - Lingua straniera: inglese, subordinatamente al superamento di una prova attitudinale.

2. La prova attitudinale è diretta ad accertare la conoscenza delle tecniche metodologiche e didattiche da utilizzare per l'insegnamento della lingua inglese ad allievi italiani. L'esame consiste in una prova scritta ed una prova orale da svolgersi in lingua italiana.

Il superamento della prova scritta è condizione di ammissione alla prova orale.

Il giudizio positivo o negativo deve essere adeguatamente motivato dalla commissione giudicatrice.

3. La commissione per la valutazione della prova è costituita con decreto del provveditore agli studi di Potenza ed è formata da un presidente e due docenti in possesso dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 13 marzo 1990 per far parte delle commissioni esaminatrici dei concorsi a cattedre.

4. Le istruzioni per lo svolgimento della prova sono direttamente impartite dal provveditore agli studi di Potenza per gli adempimenti consequenziali.

5. Gli atti relativi all'esito della prova attitudinale sono trasmessi al Ministero della pubblica istruzione per la definizione del procedimento.

Roma, 15 novembre 1996

Il direttore generale: RICEVUTO

96A8335

DECRETO 15 novembre 1996.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di I e di II grado nelle classi di concorso 45/A - Lingua straniera: francese e 46/A - Lingue e civiltà straniere: francese.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il testo unico approvato con decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, e in particolare la parte III, titolo I, concernente il reclutamento del personale docente;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli professionali prodotta dalla cittadina tedesca sig.ra Stoll Martina e la relativa documentazione allegata;

Considerato che il titolo tedesco «Erste staatsprufung fur das lehramt an gymnasien», conseguito dall'interessata il 23 maggio 1985, viene rilasciato al termine di un corso di studi della durata di quattro anni dalla Università di Giessen;

Considerato che la sig.ra Stoll Martina risulta in possesso del «Zweite staatsprufung fur das lehramt an gymnasien» rilasciato dalla competente autorità del Land Hessen (Assia R.F.G.), in data 31 marzo 1987, e che detto titolo è da considerare corrispondente al diploma di abilitazione nelle scuole secondarie di I e II grado italiane;

Vista la dichiarazione di valore rilasciata in data 29 marzo 1993 dal console d'Italia in Francoforte sul Meno che certifica il valore legale dei titoli di cui sopra;

Ritenuto che la conoscenza della lingua italiana risulta comprovata dal certificato rilasciato dal preside dell'istituto tecnico femminile statale «P. Scalcerle» di Padova;

Ritenuto opportuno, data la specificità delle situazioni linguistiche, sottoporre la migrante di madrelingua tedesca a misure compensative per l'insegnamento della lingua francese, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 115/1992;

Visto il parere della conferenza di servizi, di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espresso nella seduta del 17 maggio 1996;

Vista la scelta della migrante di optare per la prova attitudinale, di cui all'art. 8 del decreto legislativo sopracitato;

Ritenuto di dover disciplinare, in conformità del sopracitato art. 8 del decreto legislativo n. 115/1992, lo svolgimento di detta prova;

Ritenuto che ricorrono tutti gli altri requisiti di legge per il riconoscimento;

Decreta:

1. I titoli citati in premessa, conseguiti in Germania dalla sig.ra Stoll Martina nata a Friburgo in Brisgovia (R.F.G.) il 30 maggio 1958, e inerenti alla formazione professionale di insegnante, costituiscono, per l'interessata, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di I e di II grado nelle classi di concorso 45/A - Lingua straniera: francese e 46/A - Lingue e civiltà straniere: francese, subordinatamente al superamento di una prova attitudinale.

2. La prova attitudinale è diretta ad accertare la conoscenza delle tecniche metodologiche e didattiche da utilizzare per l'insegnamento della lingua francese ad allievi italiani. L'esame consiste in una prova scritta ed una prova orale da svolgersi in lingua italiana.

Il superamento della prova scritta è condizione di ammissione alla prova orale.

Il giudizio positivo o negativo deve essere adeguatamente motivato dalla commissione giudicatrice.

3. La commissione per la valutazione della prova è costituita con decreto del provveditore agli studi di Padova ed è formata da un presidente e due docenti in possesso dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 13 marzo 1990 per far parte delle commissioni esaminatrici dei concorsi a cattedre.

4. Le istruzioni per lo svolgimento della prova sono direttamente impartite dal provveditore agli studi di Padova per gli adempimenti consequenziali.

5. Gli atti relativi all'esito della prova attitudinale sono trasmessi al Ministero della pubblica istruzione per la definizione del procedimento.

Roma, 15 novembre 1996

Il direttore generale: RICEVUTO

96A8336

DECRETO 20 novembre 1996.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di I e di II grado nelle classi di concorso 28/A - Educazione artistica e 12/D - Arte della serigrafia e della fotoincisione.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito nella legge 27 dicembre 1989, n. 417;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli professionali prodotta dalla cittadina italiana sig.ra Colombara Annalisa e la relativa documentazione allegata;

Considerato che il titolo inglese «Bachelor of arts in fine art» viene rilasciato dopo un corso di laurea della durata di quattro anni dalla scuola d'arte del Goldsmiths' College» (Università di Londra);

Considerato che la sig.ra Colombara Annalisa ha conseguito il «Post graduate certificate in education» presso il «S. Martin's College» di Lancaster e che detto titolo è da considerare corrispondente al diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di I e di II grado italiane;

Viste le dichiarazioni di valore rilasciate in data 6 giugno 1993 e 14 novembre 1995 dal console generale d'Italia in Manchester che certificano la regolarità ed il valore legale dei titoli di cui sopra nonché la dichiarazione del Ministero per l'educazione inglese che certifica la regolarità del Post graduate certificate in education;

Visto l'attestato rilasciato dalla Teachers' Pensions Agency del Ministero per l'istruzione e il lavoro di Durham dal quale risulta che la richiedente ha prestato servizio come insegnante d'arte dal 1977 al 1988;

Ritenuto che la conoscenza della lingua italiana risulta sufficientemente comprovata dal diploma di maturità scientifica rilasciato dal liceo scientifico statale «Antonelli» di Novara;

Vista l'intesa raggiunta nella conferenza di servizi, di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espressa nella seduta del 4 settembre 1996;

Ritenuto che ricorrono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento;

Ritenuto, infine, che non sussistono i presupposti per l'adozione di misure compensative;

Decreta:

I titoli citati in premessa, conseguiti in Inghilterra dalla sig.ra Colombara Annalisa, nata a Novara l'8 gennaio 1953, e inerenti alla formazione professionale di insegnante, costituiscono, per l'interessata, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di I e di II grado nella classe di concorso 28/A - Educazione artistica e 12/D - Arte della serigrafia e della fotoincisione.

Roma, 20 novembre 1996

Il direttore generale: RICEVUTO

96A8337

DECRETO 20 novembre 1996.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di I e di II grado nelle classi di concorso 45/A - Lingua straniera: inglese e 46/A - Lingue e civiltà straniere: inglese.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il testo unico approvato con decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, e in particolare la parte III, titolo I, concernente il reclutamento del personale docente;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli professionali prodotta dalla cittadina spagnola sig.ra Perpinà Prieto Silvia e la relativa documentazione allegata;

Considerato che il titolo spagnolo «Licenciado en filologia» (secciòn de filologia moderna, especialidad de filologia inglesa), conseguito dall'interessata in data settembre 1993, viene rilasciato al termine di un corso di studi della durata di cinque anni dalla Università Complutense di Madrid;

Considerato che la sig.ra Perpinà Prieto Silvia risulta in possesso del «Certificado de aptitud pedagogica» rilasciato dalla sopraindicata, Università in data 26 febbraio 1996, e che detto titolo e da considerare corrispondente al diploma di abilitazione nelle scuole secondarie di I e di II grado italiane;

Vista la dichiarazione di valore rilasciata in data 16 marzo 1994 dal console d'Italia in Madrid che certifica il valore legale del titolo di laurea di cui sopra;

Ritenuto che la conoscenza della lingua italiana risulta comprovata dal certificato rilasciato dalla facoltà di magistero dell'Università degli studi di Catania, per l'ammissione al corso di laurea;

Ritenuto opportuno, data la specificità delle situazioni linguistiche, sottoporre la migrante di madrelingua spagnola a misure compensative per l'insegnamento della lingua inglese ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 115/1992;

Visto il parere della conferenza di servizi, di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espresso nella seduta del 17 maggio 1996;

Vista la scelta della migrante di optare per la prova attitudinale, di cui all'art. 8 del decreto legislativo sopracitato;

Ritenuto di dover disciplinare, in conformità del sopracitato art. 8 del decreto legislativo n. 115/1992, lo svolgimento di detta prova;

Ritenuto che ricorrono tutti gli altri requisiti di legge per il riconoscimento;

Decreta:

1. I titoli citati in premessa, conseguiti in Spagna dalla sig.ra Perpinà Prieto Silvia nata a Barcellona (Spagna) il 2 gennaio 1967, e inerenti alla formazione professionale di insegnante, costituiscono, per l'interessata, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di I e di II grado nelle classi di concorso 45/A - Lingua straniera: inglese e 46/A - Lingue e civiltà straniere: inglese, subordinatamente al superamento di una prova attitudinale.

2. La prova attitudinale è diretta ad accertare la conoscenza delle tecniche metodologiche e didattiche da utilizzare per l'insegnamento della lingua francese ad allievi italiani. L'esame consiste in una prova scritta ed una prova orale da svolgersi in lingua italiana.

Il superamento della prova scritta è condizione di ammissione alla prova orale.

Il giudizio positivo o negativo deve essere adeguatamente motivato dalla commissione giudicatrice.

3. La commissione per la valutazione della prova è costituita con decreto del provveditore agli studi di Catania ed è formata da un presidente e due docenti in possesso dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 13 marzo 1990 per far parte delle commissioni esaminatrici dei concorsi a cattedre.

4. Le istruzioni per lo svolgimento della prova sono direttamente impartite dal provveditore agli studi di Catania per gli adempimenti consequenziali.

5. Gli atti relativi all'esito della prova attitudinale sono trasmessi al Ministero della pubblica istruzione per la definizione del procedimento.

Roma, 20 novembre 1996

Il direttore generale: RICLVUTO

96A8338

DECRETO 29 novembre 1996.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di I e di II grado nelle classi di concorso 45/A - Lingua straniera: inglese e 46/A - Lingue e civiltà straniere: inglese.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il testo unico approvato con decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, e in particolare la parte III, titolo I, concernente il reclutamento del personale docente;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli professionali prodotta dalla cittadina inglese sig.ra Rebecca Redhouse e la relativa documentazione allegata;

Considerato che il titolo inglese «Bachelor of arts» conseguito dall'interessata il 21 luglio 1981, viene rilasciato al termine di un corso di studi della durata di tre anni dalla Università di Londra;

Considerato che l'interessata è in possesso del titolo «Master of arts in education» rilasciato in data 1° novembre 1994 dalla Università di Londra al termine di un corso di studi post-lauream della durata di un anno;

Considerato che la sig.ra Rebecca Redhouse risulta in possesso del «Post graduate teacher's certificate» rilasciato dal «Goldsmiths' College» presso la sopraindicata Università in data luglio 1983, e che detto titolo è da considerare corrispondente al diploma di abilitazione nelle scuole secondarie di I e di II grado italiane;

Viste le dichiarazioni di valore rilasciate in data 14 agosto 1995 dal console d'Italia in Londra che certificano il valore legale dei titoli di cui sopra;

Ritenuto che la conoscenza della lingua italiana risulta comprovata dal certificato rilasciato dalla preside dell'Istituto magistrale «M. di Castelvi» di Sassari;

Vista l'intesa raggiunta nella conferenza di servizi, di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espressa nella seduta del 30 ottobre 1996;

Ritenuto che ricorrono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento;

Ritenuto, infine, che non sussistono i presupposti per l'adozione di misure compensative;

Decreta:

I titoli citati in premessa, conseguiti in Inghilterra dalla sig.ra Rebecca Redhouse, nata a Londra il 29 maggio 1959, e inerenti alla formazione professionale di insegnante, costituiscono, per l'interessata, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di I e di II grado nelle classi di concorso 45/A - lingua straniera: inglese e 46/A - lingue e civiltà straniere: inglese.

Roma, 29 novembre 1996

Il direttore generale: RICEVUTO

96A8339

DECRETO 29 novembre 1996.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle classi di concorso 97/A - Tedesco (seconda lingua) nella scuola media in lingua italiana della provincia di Bolzano e 96/A - Tedesco (seconda lingua) negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in lingua italiana della provincia di Bolzano.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il testo unico approvato con decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, e in particolare la parte III, titolo I, concernente il reclutamento del personale docente;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli professionali prodotta dalla cittadina tedesca sig.ra Lott Helga e la relativa documentazione allegata;

Considerato che il titolo tedesco «Wissenschaftliche Prüfung für das lehramt an gymnasien» viene rilasciato dopo un corso di studi della durata di quattro anni dalla Università di Braunschweig;

Considerato che la sig.ra Lott Helga ha conseguito il titolo «Zweite staatsprufüng für die laufbahn des höheren schuldienstes an gymnasien» e che detto titolo è da considerare corrispondente al diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie statali italiane;

Vista la dichiarazione di valore, rilasciata in data 31 ottobre 1994 dall'Ufficio centrale per i sistemi formativi all'estero di Bonn, che certifica la regolarità ed il valore legale dei titoli di cui sopra;

Ritenuto che la conoscenza della lingua italiana risulta sufficientemente comprovata dall'attestato rilasciato dalla Università tecnica di Braunschweig;

Considerato che i suddetti titoli sono stati dichiarati idonei all'insegnamento delle lingue straniere tedesca e francese con decreto direttoriale 29 maggio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale, n. 134 del 10 giugno 1995;

Ritenuto che i medesimi titoli sono da considerarsi validi all'insegnamento di tedesco (seconda lingua) nelle scuole medie e negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in lingua italiana della provincia di Bolzano a condizione che la migrante sia sottoposta a misure compensative ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 115/1992;

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 12, comma 8, del succitato decreto legislativo, non è stato pertanto necessario convocare la conferenza di servizi;

Vista la scelta della sig.ra Lott Helga di optare per la prova attitudinale, di cui all'art. 8 del decreto legislativo sopracitato;

Visto l'esito positivo della prova attitudinale di didattica del tedesco sostenuta dall'interessata il 4 ottobre 1996 presso il liceo classico «G. Carducci» di Bolzano;

Ritenuto che ricorrono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento;

Decreta:

I titoli citati in premessa, conseguiti in Germania dalla sig.ra Lott Helga, nata a Adenstedt (R.F.G.) il 12 agosto 1956, e inerenti alla formazione professionale di insegnante, costituiscono, per l'interessata, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle classi di concorso 97/A - Tedesco (seconda lingua) nella scuola media in lingua italiana della provincia di Bolzano e 96/A - Tedesco (seconda lingua) negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in lingua italiana della provincia di Bolzano.

Roma, 29 novembre 1996

Il direttore generale: RICEVUTO

96A8340

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 26 novembre 1996.

Modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 8 febbraio 1996 recante condizioni e modalità per la conversione dei mutui contratti precedentemente alle alluvioni del 5 e 6 novembre 1994 dalle imprese danneggiate.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, recante disposizioni urgenti per la ricostruzione nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994 e successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare, gli articoli 2 e 3 i quali prevedono la corresponsione di contributi agli interessi sui finanziamenti concessi dalle banche alle imprese danneggiate per il ripristino degli impianti e delle strutture aziendali;

Visto l'art. 4-*quinquies* del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, come novellato dall'art. 12, comma 4, del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, il quale prevede che i mutui contratti precedentemente alle alluvioni del 5 e 6 novembre 1994 per l'esercizio dell'attività dalle imprese risultate poi danneggiate dagli eventi alluvionali possono essere convertiti nei mutui previsti per le imprese medesime dagli articoli 2 e 3 della legge n. 35 del 1995 e successive modificazioni, per il massimo dell'importo dei danni subiti e nei limiti della garanzia e della durata previste;

Visto il proprio decreto in data 23 marzo 1995 recante condizioni e modalità dell'intervento agevolativo a favore delle imprese dei vari settori danneggiate per effetto delle eccezionali avversità atmosferiche e degli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994;

Visto il proprio decreto in data 8 febbraio 1996 recante condizioni e modalità per la conversione dei predetti mutui, di seguito denominato «decreto»;

Attesa la necessità di ridefinire la tipologia dei mutui ammissibili alla conversione e di specificare i valori attinenti al mutuo originario che concorrono a determinare l'entità del mutuo da convertire.

Decreta:

Art. 1.

L'art. 1 del decreto è sostituito dal seguente:

«Art. 1 *(Soggetti beneficiari)*. — *1*. Sono ammesse agli interventi agevolativi di cui al presente decreto le imprese risultate danneggiate a seguito degli eventi alluvionali del novembre 1994, aventi diritto alle agevolazioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge n. 35 del 1995 a condizione che:

a) abbiano contratto, precedentemente alle alluvioni del 5 e 6 novembre 1994, mutui con banche per investimenti produttivi. A tal fine per mutui si intendono le operazioni di finanziamento a medio e lungo termine con le quali la banca mette a disposizione del beneficiario una somma la cui erogazione è subordinata al verificarsi delle condizioni dedotte nel contratto di finanziamento;

b) non abbiano beneficiato, per l'intero importo dei danni subiti, delle agevolazioni previste dagli articoli 2 e 3 della legge n. 35 del 1995».

Art. 2.

All'art. 2 del decreto sono aggiunti i seguenti commi:

«*2*. Nei limiti di cui al precedente comma, il mutuo originario è ammesso alla conversione con il seguente ordine di priorità:

a) residuo valore capitale risultante dal piano di ammortamento alla data di stipula dell'atto di conversione;

b) importo in linea capitale delle eventuali rate scadute successivamente al 4 novembre 1994 e non pagate, con i relativi interessi, compresi quelli di mora;

c) interessi sul valore capitale di cui al punto *a)* decorrenti dalla scadenza dell'ultima rata del finanziamento prima della conversione e fino alla data di stipula dell'atto di conversione.

3. Nel caso in cui il finanziamento originario abbia beneficiato di agevolazioni pubbliche, ivi compresa la garanzia dello Stato sul rischio di cambio, la conversione è subordinata alla rinuncia da parte dell'impresa o della banca alle agevolazioni medesime per la quota di mutuo ammessa alla conversione».

Il presente decreto sarà inviato alla Ragioneria centrale per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 novembre 1996

Il Ministro: CIAMPI

96A8343

DECRETO 27 novembre 1996.

Nomina di componenti la commissione permanente di vigilanza sull'Istituto di emissione e sulla circolazione monetaria di Stato e bancaria.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 110 del testo unico di legge sull'Istituto di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, e successive modifiche ed integrazioni, con il quale agli effetti della vigilanza sull'Istituto di emissione, è stata istituita una commissione permanente;

Visto il decreto luogotenenziale del 31 dicembre 1915, n. 1928, con il quale è stata rideterminata la composizione della suddetta commissione;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *d)*, della legge 27 novembre 1991, n. 378;

Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 1992 con il quale sono state rideterminate le competenze tra i cinque servizi della Direzione generale del tesoro, ed in particolare l'art. 1, comma 2, che attribuisce al servizio IV le competenze relative alla vigilanza sull'Istituto di emissione;

Vista la lettera del 10 aprile 1996, con la quale il prof. Carlo Anelli ha rassegnato le proprie dimissioni da detto incarico;

Vista la nota n. 1269 del 4 luglio 1996, con la quale il Consiglio di Stato ha designato il dott. Sergio Maggi in sostituzione del prof. Carlo Anelli;

Visto l'art. 1 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Considerato che, in attuazione del combinato disposto del terzo comma del già citato art. 110 del testo unico e della legge n. 378/1991, fanno parte di detta commissione anche il direttore generale del Tesoro ed il capo del servizio quarto della stessa Direzione generale;

Decreta:

Il dott. Sergio Maggi, consigliere di Stato, il prof. Mario Draghi, direttore generale del Tesoro, e il dirigente generale dott. Mario Paolillo, capo del servizio quarto della Direzione generale del tesoro, sono chiamati a far parte della commissione permanente di vigilanza sull'Istituto di emissione e sulla circolazione monetaria di Stato e bancaria.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 1996

Il Ministro: CIAMPI

96A8394

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 6 dicembre 1996.

Approvazione delle modificazioni statutarie concernenti il trasferimento della sede sociale e l'ampliamento dell'oggetto sociale della società Caravita S.p.a.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita;

Visto in particolare l'art. 37 del predetto decreto legislativo che prevede l'approvazione da parte dell'ISVAP delle modifiche dello statuto;

Visto il decreto ministeriale in data 24 settembre 1991 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami vita rilasciato alla società Carivita S.p.a, con sede in Milano, via Monte di Pietà n. 8;

Vista la delibera assunta dall'assemblea straordinaria degli azionisti della Carivita S.p.a. in data 30 luglio 1996 concernente la modifica degli articoli 3 e 4 dello statuto sociale in ordine, rispettivamente, al trasferimento della sede sociale da via Monte di Pietà n. 8 a corso Magenta n. 84, sempre in Milano, ed all'ampliamento dell'oggetto sociale con l'introduzione nello stesso della possibilità per l'impresa di esercitare l'attività di gestione delle risorse dei fondi pensione costituiti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, di istituire fondi pensione previsti dall'art. 9 del citato decreto legislativo e di svolgere altresì tutte le operazioni funzionali alle attività di gestione dei fondi pensione;

Considerato che non esistono elementi ostativi in ordine all'approvazione delle predette modifiche statutarie;

Dispone:

È approvato lo statuto sociale di Carivita S.p.a., con le modifiche apportate agli articoli 3 e 4 riguardanti, rispettivamente, il trasferimento della sede sociale da via Monte Pietà n. 8 a corso Magenta n. 84, sempre in

Milano, e l'ampliamento dell'oggetto sociale con l'introduzione nello stesso della possibilità per l'impresa di esercitare l'attività di gestione delle risorse dei fondi pensione costituti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, di istituire fondi pensione previsti dall'art. 9 del citato decreto legislativo e di svolgere altresì tutte le operazioni funzionali alle attività di gestione dei fondi pensione.

Il presente provvedimento sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 1996

Il presidente: MANGHETTI

96A8345

PROVVEDIMENTO 9 dicembre 1996.

Variazione della denominazione sociale della Giuliana vita S.p.a.

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita;

Visto in particolare l'art. 37 del predetto decreto legislativo che prevede, tra l'altro, l'approvazione da parte dell'ISVAP delle modifiche dello statuto;

Visto il decreto ministeriale in data 11 aprile 1991 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami vita rilasciato alla società Giuliana vita S.p.a., con sede in Trieste, largo Ugo Irneri n. 1;

Vista la delibera assunta dall'assemblea straordinaria degli azionisti di Giuliana vita S.p.a. in data 18 novembre 1996, concernente la variazione della denominazione sociale;

Considerato che non esistono elementi ostativi in ordine all'approvazione della predetta modifica allo statuto sociale della società di cui trattasi;

Dispone:

È approvato lo statuto sociale con la modifica apportata all'art. 1 che comporta la variazione della denominazione sociale della Giuliana vita S.p.a. in Antoniana veneta popolare vita S.p.a.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 dicembre 1996

Il presidente: MANGHETTI

96A8344

UNIVERSITÀ DI BARI

DECRETO RETTORALE 22 ottobre 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 aprile 1994, con il quale sono individuati i nuovi settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari;

Viste le proposte di modifiche allo statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale del 7 marzo 1996;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come segue:

L'art. 91, nella parte relativa alle aree disciplinari del corso di laurea in informatica, viene integrato come segue:

tabella *A*: la disciplina sistemi di elaborazione viene denominata sistemi di elaborazione dell'informazione;

tabella *B*: sottoarea della ricerca operativa: è inserita la disciplina tecniche della simulazione;

tabella *B*: sottoarea dell'analisi numerica: sono inserite le discipline:

matematica applicata;

calcolo parallelo;

tabella *D*: area dei sistemi di elaborazione dell'informazione, sono inserite le seguenti discipline:

informatica industriale;

informatica teorica;

ingegneria dei software;

intelligenza artificiale;

sistemi operativi.

Il presente decreto sarà pubblicato, a norma di legge, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 22 ottobre 1996

Il rettore

96A8347

UNIVERSITÀ DI TERAMO

DECRETO RETTORALE 28 novembre 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto l'art 15-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991 relativo alla istituzione dell'Università degli studi di Teramo;

Visto il decreto 17 giugno 1993 del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica che disciplina l'istituzione dell'Università degli studi di Teramo;

Visto il decreto 8 marzo 1994 del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica relativo alle modificazioni all'ordinamento didattico universitario delle scuole di specializzazione del settore veterinario;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1995 relativo all'approvazione del piano di sviluppo dell'Università per il triennio 1994-96 e in particolare l'art. 13;

Viste le proposte di modifica dello statuto espresse dalle autorità accademiche di questa Università;

Visto il parere formulato dal consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 12 settembre 1996;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Teramo pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 22 ottobre 1996;

Vista la nota prot. n. 2601 del 25 ottobre 1996 del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con la quale autorizza il decreto rettorale di modifica statutaria;

Considerata la necessità e l'urgenza di provvedere alla istituzione delle scuole di specializzazione in «Ispezione degli alimenti di origine animale, allevamento e produzioni zootecniche» nella facoltà di medicina veterinaria;

Considerata la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta in deroga al termine triennale previsto nell'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Art. 1.

Presso la facoltà di medicina veterinaria di questo Ateneo sono istituite la scuola di specializzazione in «Ispezione degli alimenti di origine animale» e la scuola di specializzazione in «Sanità animale, allevamento e produzioni zootecniche» con gli orientamenti didattici di cui all'allegato «*A*» al presente decreto.

Teramo 28 novembre 1996

Il rettore: RUSSI

ALLEGATO *A*

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ISPEZIONE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE

Art. 1.

È istituita presso la facoltà di medicina veterinaria dell'Università degli studi di Teramo, ai sensi del decreto ministeriale 8 marzo 1994, la scuola di specializzazione in «Ispezione degli alimenti di origine animale» che conferisce il diploma di specializzazione in «Ispezione degli alimenti di origine animale».

La scuola ha lo scopo di dare ai laureati, mediante corsi teorici, esercitazioni pratiche e di laboratorio, una specifica preparazione nel settore della ispezione e della vigilanza sanitaria degli alimenti di origine animale.

Art. 2.

Il corso di studio ha durata triennale e prevede almeno 600 ore di insegnamento e 600 ore di attività pratica guidata.

La frequenza è obbligatoria. Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame teorico-pratico per il passaggio all'anno di corso successivo. La commissione d'esame, di cui fanno parte il direttore della scuola ed i docenti delle materie relative all'anno di corso, esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e relative attività pratiche prescritte per l'anno in corso.

Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno di corso una sola volta. Superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno, il corso di studio delle scuole di specializzazione si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su una o più materie del corso. A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di specialista in «Ispezione degli alimenti di origine animale».

Art. 3.

Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso è stabilito in 20 unità e può essere modificato dal senato accademico, su proposta del consiglio di facoltà, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990. Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio della scuola.

Art. 4.

Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati del corso di laurea in medicina veterinaria in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale.

Sono altresì ammessi alle scuole coloro che siano in possesso del titolo di studio, conseguito presso università italiane e straniere, accettato dalle competenti autorità italiane (consiglio della scuola e senato accademico) e che sia ritenuto equipollente, anche limitatamente ai fini della iscrizione a dette scuole.

Art. 5.

Il consiglio della scuola determina, con apposito regolamento, in conformità al regolamento didattico di ateneo e nel rispetto della libertà di insegnamento, l'articolazione del corso di specializzazione ed il relativo piano di studi.

Il consiglio determina, pertanto — gli insegnamenti fondamentali obbligatori e quelli eventuali opzionali con la suddivisione, allorquando necessaria, in moduli didattici — la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese le attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio.

Art. 6.

Nel determinare il piano degli studi secondo quanto previsto al precedente articolo, il consiglio della scuola dovrà comprendere nell'ordinamento le aree didattiche specificate nelle norme relative alla scuola di specializzazione, alla quale dovranno essere dedicate almeno 1000 ore di didattica, per un minimo di 50 ore per ciascuna area. Per ciascuna area i settori definiscono l'ambito scientifico e disciplinare nel quale si svilupperà l'attività didattica e verranno reperiti i docenti.

Art. 7.

All'inizio di ciascun corso gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola la scelta degli eventuali corsi opzionali che dovranno costituire orientamento all'interno della specializzazione, l'attività sperimentale di laboratorio e di tirocinio che sarà svolto sotto la guida di un responsabile nominato dal consiglio della scuola. Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche ed alle attività pratiche il consiglio della scuola potrà riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività attinente alla specializzazione svolta in italia e all'estero in laboratori universitari o extra universitari.

Art. 8.

L'Università, su proposta del consiglio della scuola, stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati, con finalità di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extra universitarie per lo svolgimento delle attività didattiche degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica dell'11 luglio 1980, n. 382, e del decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1982, n. 162.

È consentito, in parte, l'espletamento dei corsi anche presso sedi distaccate.

Art. 9.

Per la scuola di specializzazione in «Ispezione degli alimenti di origine animale», anche se comprendente più indirizzi, è costituito un unico consiglio presieduto da un direttore.

Il consiglio è composto dai docenti universitari di ruolo e dai professori a contratto previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ai quali sono affidate attività didattiche nella scuola, nonché da una rappresentanza di tre specializzandi eletti secondo le modalità di cui all'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Il consiglio esercita le competenze spettanti, ai sensi dell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, al consiglio di corso di laurea in materia di coordinamento di insegnamenti.

La direzione della scuola è affidata a professore ordinario o straordinario che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima.

Art. 10.

Le aree didattiche che caratterizzano la scuola di specializzazione in «Ispezione degli alimenti di origine animale» e alle quali devono essere dedicate, a norma del precedente art. 6, almeno 1000 ore sono le seguenti:

Area 1 - *Morfo-fisiopatologica.*

Lo specializzando deve approfondire le conoscenze di morfo-fisio-patologiadegli animali da macello, volatili, conigli, selvaggina e degli organismi acquatici, affinare le sue conoscenze sul sistema linfatico dei ruminanti domestici, suini ed equini ed acquisire la piena valutazione critica dei quadri anatomo-patologici riscontrabili nelle specie animali di interesse ispettivo.

Settori scientifico-disciplinari: V30A, V30B, V31A.

Area 2 - *Produttivo-approvvigionale-tecnologica.*

Lo specializzando deve approfondire le conoscenze sulla produzione degli alimenti di origine animale alla luce delle problematiche conservative, tecnologiche ed approvvigionali e dei relativi risvolti igienici, merceologici e qualitativi.

Settori scientifico-disciplinari: V31B, C01B, P02B, G09C, G09D.

Area 3 - *Diritto e legislazione alimentare.*

Lo specializzando deve acquisire le conoscenze di base dell'ordinamento giuridico e del diritto amministrativo, civile, sanitario e penale. Dovrà altresì approfondire le nozioni concernenti il Codex Alimentarius e la legislazione italiana e CEE sugli alimenti di origine animale ed acquisire specifiche conoscenze sulla legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale con approfondimento di funzioni e competenze che, in tale ambito, sono demandate al «veterinario ufficiale».

Settori scientifico-disciplinari: V31B, V33B, N03X.

Area 4 - *Microbiologia animale.*

Lo specializzando deve approfondire le conoscenze teoriche ed applicative della microbiologia delle materie prime alimentari (carni, latte, uova, ecc.) e loro derivati, appurare le specifiche metodologie di campionamento e valutare i risultati dei diversi tests microbiologici e micologici. Dovrà altresì affinare e potenziare le conoscenze sulle malattie alimentari acute, con specifico riferimento alle zoonotiche di natura infettiva ed infestiva.

Settori scientifico-disciplinari: V31B, V32A, V32B.

Area 5 - *Biochimico-tossicologica.*

Lo specializzando deve approfondire le conoscenze sulle caratteristiche biochimico-tossicologiche degli alimenti di origine animale con particolare riferimento al problema dei residui di contaminanti fisici e chimici e darne una esatta valutazione igienico-sanitaria. Dovrà altresì acquisire circostanziate informazioni sulle metodologie analitiche ufficiali (CEE) con riferimento alla diagnostica degli anabolizzanti, pesticidi, metalli pesanti, antimicrobici, composti organici e contaminanti tecnologici.

Settori scientifico-disciplinari: V30B, V31B, V33A.

Area 6 - Metodologia clinica degli animali da reddito

Lo specializzando deve approfondire finalità e metodologie dell'esame clinico degli animali da carne e produttori di latte ed acquisire circostanziate ed aggiornate informazioni sulle sindromi da stress e sulle patologie d'allevamento emergenti, valutandone al contempo i relativi riflessi negativi sulle produzioni animali. Favorite le conoscenze per attuare una fattiva interconnessione operativa tra le due aree funzionali delle UU.SS.LL. per concretizzare piani di prevenzione e controllo sugli animali da reddito.

Settore scientifico-disciplinare: V33B.

Area 7 - *Ispezione sanitaria delle (carni).*

Lo specializzando deve approfondire tutto quanto attiene la materia ispettiva dei diversi substrati carnei valutandone la congruità igienica e qualitativa. Dovrà altresì acquisire tutte le informazioni concernenti i caratteri strutturali, impiantistici ed igienico-operativi degli «stabilimenti» di diversa tipologia, come quelle relative ai vari anelli della catena distributiva delle carni fresche. Sono previste informazioni su autorizzazioni sanitarie, certificazioni e modulistica dello specifico settore.

Settori scientifico-disciplinari: V31A, V31B, V32A, V32B.

Area 8 - *Ispezione sanitaria dei derivati carnei.*

Lo specializzando deve approfondire le nozioni e le conoscenze sulla vigilanza sanitaria, dalla produzione al consumo, di tutti gli alimenti conservati. Deve conoscere le eventuali alterazioni ed i sistemi di controllo igienico ed essere in grado di valutare i risultati degli accertamenti di laboratorio nei confronti dei più diversi contaminanti biotici ed abiotici. Sono previste informazioni su autorizzazioni sanitarie, certificazioni e modulistica dello specifico settore.

Settori scientifico-disciplinari: V31B, C01B.

Area 9 - *Ispezione sanitaria dei prodotti della pesca.*

Lo specializzando deve arricchire la preparazione dello specifico settore in specie per quanto attiene la vigilanza ed il controllo di tutti gli alimenti ittici, freschi e conservati, curando i necessari aggiornamenti legislativi nazionali e comunitari e le principali metodologie diagnostiche. Sono previste informazioni su autorizzazioni sanitarie, certificazioni e modulistica dello specifico settore.

Settori scientifico-disciplinari: V31B, P02B.

Area 10 - *Ispezione sanitaria dei prodotti lattiero-caseari, uova e miele.*

Lo specializzando deve approfondire le conoscenze generali e specifiche dell'igiene e della produzione dei prodotti lattiero-caseari, delle uova e del miele ed

acquisire tutte le informazioni sulle metodologie di analisi e sui riferimenti legislativi e sulla prassi autorizzativa. Sono previste informazioni su autorizzazioni sanitarie, certificazioni e modulistica dello specifico settore.

Settori scientifico-disciplinari: V31B, C01B.

Art. 11.

La corrispondenza della scuola di specializzazione in «Ispezione degli alimenti di origine animale» e del relativo titolo definito nella presente tabella e in quella precedente è individuata dal C.U.N.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN SANITÀ ANIMALE ALLEVAMENTO E PRODUZIONI ZOOTECNICHE

Art. 12.

È istituita presso la facoltà di medicina veterinaria dell'Università degli studi di Teramo, ai sensi del decreto ministeriale 8 marzo 1994 la scuola di specializzazione in «Sanità animale, allevamento e produzioni zootecniche» che conferisce il diploma di specializzazione in «Sanità animale, allevamento e produzioni zootecniche». La scuola ha lo scopo di dare ai laureati, mediante corsi teorici, esercitazioni pratiche e di laboratorio, una specifica preparazione nel settore della sanità degli animali in produzione zootecnica.

Art. 13.

Il corso di studio ha durata triennale e prevede almeno 600 ore di insegnamento e 600 ore di attività pratica guidata.

La frequenza è obbligatoria. Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame teorico-pratico per il passaggio all'anno di corso successivo.

La commissione d'esame, di cui fanno parte il direttore della scuola ed i docenti delle materie relative all'anno di corso, esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e relative attività pratiche prescritte per l'anno in corso. Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno di corso una sola volta. Superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno, il corso di studio delle scuole di specializzazione si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su una o più materie del corso. A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di specialista in «Sanità animale, allevamento e produzioni zootecniche».

Art. 14.

Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso è stabilito in 20 unità e può essere modificato dal senato accademico, su proposta del consiglio di facoltà, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990. Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio della scuola.

Art. 15.

Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati del corso di laurea in medicina veterinaria in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale.

Sono altresì ammessi alle scuole coloro che siano in possesso del titolo di studio, conseguito presso Università italiane e straniere, accettato dalle competenti autorità italiane (consiglio della scuola e senato accademico) e che sia ritenuto equipollente, anche limitatamente ai fini della iscrizione a dette scuole.

Art. 16.

Il consiglio della scuola determina, con apposito regolamento, in conformità al regolamento didattico di ateneo e nel rispetto della libertà di insegnamento, l'articolazione del corso di specializzazione ed il relativo piano di studi.

Il consiglio determina, pertanto — gli insegnamenti fondamentali obbligatori e quelli eventuali opzionali con la suddivisione, allorquando necessaria, in moduli didattici — la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese le attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio.

Art. 17.

Nel determinare il piano degli studi secondo quanto previsto al precedente articolo, il consiglio della scuola dovrà comprendere nell'ordinamento le aree didattiche specificate nelle norme relative alla scuola di specializzazione, alla quale dovranno essere dedicate almeno 1000 ore di didattica, per un minimo di 50 ore per ciascuna area. Per ciascuna area i settori definiscono l'ambito scientifico e disciplinare nel quale si svilupperà l'attività didattica e verranno reperiti i docenti.

Art. 18.

All'inizio di ciascun corso gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola la scelta degli eventuali corsi opzionali che dovranno costituire orientamento all'interno della specializzazione, l'attività sperimentale di laboratorio e di tirocinio che sarà svolto sotto la guida di un responsabile nominato dal consiglio della scuola. Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche ed alle attività pratiche il consiglio della scuola potrà riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività attinente alla specializzazione svolta in Italia e all'estero in laboratori universitari o extra universitari.

Art. 19.

L'Università, su proposta del consiglio della scuola, stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati, con finalità di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extra universitarie per lo svolgimento delle attività didattiche degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica dell'11 luglio 1980, n. 382 e del decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1982, n. 162.

È consentito, in parte, l'espletamento dei corsi anche presso sedi distaccate.

Art. 20.

Per la scuola di specializzazione in «Sanità animale, allevamento e produzioni zootecniche», anche se comprendente più indirizzi, è costituito un unico consiglio presieduto da un direttore.

Il consiglio è composto dai docenti universitari di ruolo e dai professori a contratto previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ai quali sono affidate attività didattiche nella scuola, nonché da una rappresentanza di tre specializzandi eletti secondo le modalità di cui all'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Il consiglio esercita le competenze spettanti, ai sensi dell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, al consiglio di corso di laurea in materia di coordinamento di insegnamenti. La direzione della scuola è affidata a professore ordinario o straordinario che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima.

Art. 21.

Le aree didattiche che caratterizzano la scuola di specializzazione in «Sanità animale, allevamento e produzioni zootecniche» e alle quali devono essere dedicate a norma del precedente art. 6, almeno 1000 ore sono le seguenti:

Area 1 - *Igiene degli allevamenti.*

Ha lo scopo di fornire allo specializzando conoscenze approfondite su: strutture dei ricoveri, alimentazione, riproduzione benessere, etologia ed inquinamento ambientale.

Settori scientifico-disciplinari: F22A, G09B, G09C, G09D, V32A, V34B.

Area 2 - *Informatica ed epidemiologia veterinaria.*

Nozioni di informatica di base essenziali sia a fini gestionali (rapporto costo - ricavo, investimenti, analisi di mercato, miglioramento genetico ecc.) che a fini sanitari (modelli informatizzati di analisi epidemiologica, presenza e diffusione di agenti di natura infettiva, tossici, inquinanti, ecc.).

Settori scientifico-disciplinari: G09A, S02X, V32A, V33B.

Area 3 - *Malattie a carattere contagioso.*

Nozioni riguardanti patologia, diagnosi e profilassi delle malattie infestive ed infettive con particolare riguardo alle normative interne ed internazionali relative al movimento di animali e derrate alimentari, su scala comunitaria e non, ed alle diverse metodologie di prevenzione.

Settori scientifico-disciplinari: V31A, V32A, V32B.

Area 4 - *Sanità pubblica veterinaria e medicina preventiva.*

Comprende nozioni specifiche inerenti la prevenzione del rischio sanitario derivante dalle malattie degli animali trasmissibili all'uomo per attività professionali (contagio diretto) e per contatto indiretto attraverso gli alimenti di origine animale e/o reflui zootecnici.

Settore scientifico-disciplinari: H02X, V32A, V32B, V33B.

Area 5 - *Produzioni zootecniche, residui di farmaci e di sostanze potenzialmente tossiche o nocive.*

Lo specializzando deve acquisire approfondite nozioni relativamente alla qualità merceologica degli alimenti di origine animale oltre che al controllo di sostanze tossiche o comunque nocive potenzialmente presenti nelle derrate alimentari.

Settori scientifico-disciplinari: G09B, G09C G09D, V33A.

Area 6 - *Giuridica.*

Si propone di fornire agli specializzandi le indispensabili conoscenze sulle norme di diritto civile, penale ed amministrativo oltre che sulla organizzazione e metodi della pubblica amministrazione con specifico riferimento al comparto sanitario.

Settori scientifico-disciplinari: N01X, N03X, N09X.

Area 7 - *Economia.*

Si propone di fornire agli specializzandi le conoscenze essenziali di economia politica e contabilità generale dello Stato.

Settori scientifico-disciplinari: G01X, N10, N15X, P01F, P01G, P01H, P01I, P01J.

Art. 22.

La corrispondenza della scuola di specializzazione in «Sanità animale, allevamento e produzioni zootecniche» e del relativo titolo definito nella presente tabella e in quella precedente è individuata dal consiglio universitario nazionale.

96A8246

UNIVERSITÀ DI SASSARI

DECRETO RETTORALE 28 ottobre 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare il comma 1 dell'art. 16;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreo ministeriale 15 novembre 1991 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 dell'11 maggio 1992: «Modificazioni al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, recante disposizioni sull'ordinamento didattico universitario» relativo alla tabella XXXI-*quater*;

Visto che lo statuto dell'autonomia dell'Università degli studi di Sassari, emanato con decreto rettorale n. 60 del 1° febbraio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 16 febbraio 1995, supplemento ordinario, e successive modificazioni, non contiene gli ordinamenti didattici, che il loro inserimento è previsto nel regolamento didattico di Ateneo e che detto regolamento è in fase di approvazione;

Considerato che nelle more del sopra citato regolamento le modifiche di statuto riguardanti gli ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 29 febbraio 1996, relativo a «Approvazione del piano di sviluppo dell'Università per il triennio 1994-96»;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dagli organi accademici dell'Università degli studi di Sassari riguardanti l'istituzione del diploma universitario in «Gestione tecnica e amministrativa in agricoltura (orientamento in ingegneria del territorio)» presso la facoltà di agraria;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 2 settembre 1996 ed il parere espresso dal medesimo in data 19 maggio 1995;

Verificato che i gruppi disciplinari previsti dalla tabella XXXI-*quater* sono stati, nel presente decreto, meramente sostituiti dai settori scientifico disciplinari indicati nel decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell' 8 agosto 1994, supplemento n. 112;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Sassari;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopra indicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Presso la facoltà di agraria è istituito il diploma universitario in «Gestione tecnica e amministrativa in agricoltura (orientamento in ingegneria del territorio)».

Nella tabella I - facoltà di agraria all'elenco delle lauree e dei diplomi universitari rilasciati dalla facoltà di agraria è aggiunto il seguente punto:

e) diploma universitario in «Gestione tecnica e amministrativa in agricoltura (orientamento in ingegneria del territorio)».

Il diploma universitario in «Gestione tecnica e amministrativa in agricoltura (orientamento in ingegneria del territorio)» ha il seguente ordinamento:

DIPLOMA UNIVERSITARIO IN GESTIONE TECNICA E AMMINISTRATIVA IN AGRICOLTURA

Orientamento in ingegneria del territorio

Art. 1.

È istituito presso la facoltà di agraria dell'Università di Sassari il diploma universitario in gestione tecnica e amministrativa in agricoltura, con orientamento in ingegneria del territorio.

Il corso di diploma, di durata triennale, ha lo scopo di formare operatori con conoscenze culturali di base e generali e con competenze professionali specifiche tali da consentire l'attività professionale tecnica nel campo dell'ingegneria del territorio, in particolare dell'edilizia e della pianificazione territoriale, agricola, forestale ed urbana, diplomati che possono accedere all'albo professionale con il titolo di tecnico in edilizia agraria e pianificazione del territorio agrario e forestale.

L'iscrizione al corso è regolata in conformità alle leggi di accesso agli studi universitari. Il numero degli iscritti sarà stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà ed il consiglio di corso di diploma in base ai criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, quarto comma, della legge n. 341-1990. Il diploma universitario è articolato nell'orientamento «Ingegneria del territorio». Il profilo professionale specifico relativo all'orientamento sarà oggetto di certificazione da parte dell'Università che conferisce il titolo.

Art. 2.

Ai fini del proseguimento degli studi il corso di diploma universitario di cui all'art. 1 precedente è dichiarato strettamente affine a tutti i corsi di laurea della Facoltà di agraria di cui all'art. 1 delle tabelle XXXI (*Gazzetta Ufficiale* 19 aprile 1982), XXXI-*bis (Gazzetta Ufficiale* 12 ottobre 1989), XXXI-*ter (Gazzetta Ufficiale* 9 giugno 1986), XXXII (*Gazzetta Ufficiale* 30 ottobre 1984), XXXII-*bis (Gazzetta Ufficiale* 5 aprile 1989). Per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio dal corso di diploma universitario ai corsi di laurea sopraccitati ed a quelli di altre facoltà, il consiglio di facoltà adotterà il criterio generale della loro validità naturale (propedeutica o professionale) nell'ottica della formazione richiesta per il conseguimento del diploma di laurea.

Conseguentemente le facoltà potranno riconoscere gli insegnamenti seguiti con esito positivo nei corsi di diploma universitario, indicando le singole corrisponden-

ze anche parziali con gli insegnamenti dei corsi di laurea: le facoltà indicheranno, inoltre, sia gli eventuali insegnamenti integrativi, appositamente istituiti ed attivati per completare la formazione per accedere ai corsi di laurea, sia gli insegnamenti specifici dei corsi di laurea necessari per conseguire i diplomi di laurea. Gli insegnamenti integrativi non sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici.

I consigli di facoltà indicheranno inoltre l'anno di corso del corso di laurea cui lo studente si potrà iscrivere.

Nei trasferimenti degli studenti tra diversi corsi di diploma universitario o da un corso di laurea anche di altre facoltà, si riconosceranno gli insegnamenti sempre con il criterio della loro utilità al fine della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo e si indicherà il piano degli studi da completare per conseguire il titolo e l'anno di corso al quale lo studente potrà iscriversi.

Particolare attenzione sarà rivolta dalla facoltà agli studenti iscritti come fuori corso ad un corso di laurea o che abbiano interrotto gli studi, nel caso che volessero completare gli studi nell'ambito dei corsi di diploma.

Art. 3.

Articolazione del corso di studi

La durata degli studi dei corsi di diploma universitario in agraria e fissata in tre anni.

Ciascuno dei tre anni di corso potrà essere articolato in periodici didattici più brevi, specificandoli nel regolamento didattico della facoltà.

Complessivamente l'attività didattica comprende 1800 ore, di cui almeno 200 dedicate al tirocinio, che consiste prevalentemente nella partecipazione a cicli di esercitazioni speciali e nella stesura di un elaborato finale. Le attività di esercitazione e di tirocinio potranno essere svolte all'interno o all'esterno dell'Università, anche in relazione all'elaborato finale, presso qualificate istituzioni italiane o straniere con le quali si siano stipulate apposite convenzioni.

L'attività didattica è di norma organizzata sulla base di annualità, costituite da corsi ufficiali monodisciplinari o integrati. Il corso di insegnamento integrato è costituito da moduli coordinati, eventualmente impartiti da più docenti.

Il numero delle annualità non potrà essere inferiore a 15 e superiore a 18.

Durante il primo biennio del corso di diploma lo studente dovrà dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera. La lingua straniera e le modalità dell'accertamento saranno definite dal consiglio di facoltà o dal consiglio di corso di diploma.

Per essere ammessi a sostenere l'esame finale di diploma universitario occorre aver superato l'accertamento, con esito positivo, relativo agli insegnamenti previsti nel piano di studi, con le modalità di esame stabilite dal consiglio di facoltà, su proposta del consiglio di corso di diploma. Le facoltà nello stabilire prove di valutazione della preparazione degli studenti, faranno ricorso a criteri di continuità, di globalità e di accorpamento in modo da limitare il numero degli eventuali esami tradizionali tra i 15 e 18.

L'esame finale di diploma consiste in una discussione tendente ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato, durante la quale potrà essere discusso un eventuale elaborato finale.

I contenuti didattici formativi minimi obbligatori del corso di studi sono articolati in aree didattiche indicate nell'art. 6.

Su proposta della facoltà, verranno indicate nel regolamento di Ateneo le aree, gli obiettivi didattico-formativi ed il relativo impegno in ore o crediti didattici per ciascun orientamento, fino al completamento del monte ore totale previsto.

Art. 4.

Manifesto degli studi

All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio di facoltà, su proposta del consiglio di corso di diploma, definisce il piano di studi ufficiale del corso di diploma comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare, in applicazione di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341-1990. In particolare il consiglio di facoltà, su proposta del consiglio di corso di diploma:

a) delibera il numero dei posti a disposizione degli iscritti al primo anno, secondo quanto previsto dal precedente art. 1;

b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati) che costituiscono le singole annualità e le relative denominazioni, facendo riferimento ai contenuti didattico-scientifici dei settori scientifico disciplinari indicati nell'ordinamento didattico. I settori scientifico-disciplinari sono quelli individuati dal decreto del Presidente della Repubblica del 12 aprile 1994, integrato dal decreto del Presidente della Repubblica del 6 maggio 1994, ai sensi dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341;

c) ripartisce il monte ore di ciascuna area fra le annualità che vi afferiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata alle attività teorico-pratiche;

d) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualità integrata;

e) indica le annualità in cui lo studente dovrà aver ottenuto l'attestazione di frequenza e superato il relativo esame al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa, altresì, le eventuali propedeuticità degli esami di profitto.

Art. 5.

Docenze

La copertura dei moduli didattici attivati è affidata, nel rispetto delle leggi vigenti, dal consiglio di facoltà, su proposta del consiglio di corso di diploma, ai professori

di ruolo dello stesso gruppo disciplinare o di gruppo ritenuto dalla facoltà affine ovvero, per affidamento o supplenza a professore di ruolo o ricercatore confermato. Per realizzare un'efficace attività didattica, con adeguata assistenza agli studenti, la singola classe di insegnamento avrà un numero di studenti iscritti non superiore, di norma, alle cento unità. Tale numero potrà essere modificato dal consiglio di facoltà.

Al fine di facilitare il ricorso ad esperienze e professionalità esterne il corso di insegnamento potrà comprendere moduli da affidare a professori a contratto con le modalità previste negli statuti delle singole università.

Art. 6.

Articolazione del diploma universitario

6.1. Formazione di base comune (500 ore).

Aree disciplinari obbligatorie, numero minimo di ore, obiettivi didattici e settori scientifico disciplinari attinenti.

Area 1 - Matematica (100 ore).

Lo studente deve acquisire i concetti di base dell'analisi matematica, del calcolo differenziale integrale, dell'algebra lineare e del calcolo vettoriale. Egli deve inoltre acquisire i concetti di base dell'analisi statistica con lo studio delle leggi delle probabilità, la valutazione dei parametri di popolazioni e campioni di ricerca di correlazioni fra dati in sistemi uni e multivariati. Lo studente deve infine acquisire nozioni generali di informatica ed essere avviato all'uso dei calcolatori.

Settori scientifico-disciplinari: A02A, A02B, A04A, K05B, K05A, S01A.

Area 2 - Fisica (50 ore).

Lo studente deve acquisire le nozioni fondamentali della fisica che sono alla base della comprensione dei processi naturali e tecnologici. In particolare deve svolgere in modo più approfondito i capitoli della statica e della scienza delle costruzioni, ed inoltre conoscere quelli riferiti alla meccanica, idraulica, termodinamica ed elettricità. Devono essere, infine, fornite le nozioni fondamentali sulle caratteristiche e sulle proprietà fisiche dei materiali in genere, ed in particolare di quelli impiegati correntemente nell'edilizia civile, agricola e industriale.

Settori scientifico-disciplinari: B01A, B01B.

Area 3 - Chimica (100 ore).

Lo studente deve acquisire la conoscenza della chimica di base generale, inorganica ed organica, e della chimica applicata, con particolare riferimento alle proprietà ed alle caratteristiche fisico-chimiche dei materiali, in specie quelli utilizzati nell'edilizia.

Settori scientifico-disciplinari: C01A, C02X, C03X, C05X, GO7B.

Area 4 - Biologia generale e applicata (100 ore).

Lo studente deve acquisire i concetti fondamentali di base della biologia attraverso lo studio morfologico, fisiologico e genetico dei vegetali e degli animali. Egli dovrà inoltre ed in particolare conoscere i principi fondamentali dell'ecologia e delle relazioni tra gli organismi, e le interazioni tra questi e l'ambiente.

Settori scientifico-disciplinari: E05A, E01E, E11X, E02C, E03A, E01A, G04X, E04B, G02A, G02B, G02C, E02A, E02B, G09A, G09B, G09C, G09D.

Area 5 - Economia generale e applicata (150 ore).

Lo studente deve acquisire la conoscenza di base dell'economia dei sistemi agricoli ed i relativi principi dell'assistenza e divulgazione agricola. Deve inoltre acquisire i principi metodologici della pianificazione territoriale extraurbana, con riferimento anche alle attività urbane, con particolare riferimento agli impatti ecologici ed ambientali relativi alle scelte imprenditoriali ed alla realizzazione delle infrastrutture territoriali e viarie in genere.

Settori scientifico-disciplinari: G01X, P01A, P01F, P01G, P01H.

6.2. Formazione professionale di base (400 ore).

Aree disciplinari obbligatorie, numero minimo di ore, obiettivi didattici e settori scientifico disciplinari attinenti.

Area 6 - Agronomia e produzioni vegetali (50 ore).

Lo studente deve acquisire la conoscenza complessiva del sistema suolo-pianta-atmosfera e dei componenti e fattori che ne condizionano il funzionamento e la produttività nel rispetto e tutela dell'ambiente. Lo studente dovrà inoltre acquisire i concetti generali e fondamentali relativi alla tecnologia delle coltivazioni.

Settori scientifico-disciplinari: G02A, G02B, G02C.

Area 7 - Difesa delle colture (50 ore).

Lo studente deve acquisire la conoscenza essenziale dei rapporti fra agenti dannosi e piante agrarie. Egli dovrà essere introdotto alla comprensione dei criteri integrati di lotta preventiva e curativa, inclusa la lotta biologica, le loro relazioni con l'attività produttiva, le caratteristiche igienico-sanitarie dei prodotti e la salvaguardia dell'ambiente.

Settori scientifico-disciplinari: G06A, G06B.

Area 8 - Chimica agraria (50 ore).

Lo studente deve conoscere il sistema suolo-pianta per gli aspetti essenziali relativi ai flussi di materia e di energia. Egli dovrà inoltre e soprattutto conoscere i principi fondamentali della pedogenesi, della classificazione dei suoli e della valutazione della loro destinazione d'uso, insieme ai concetti fondamentali della conservazione del suolo, anche in funzione degli aspetti ecologici e del rispetto ambientale.

Settore scientifico-disciplinare: G07B.

Area 9 - Tecnologie alimentari (50 ore).

Lo studente deve acquisire la conoscenza delle tecnologie di conservazione e di trasformazione dei prodotti alimentari, con una visione integrata e complessiva dei processi, dei mezzi, e delle procedure. Alla descrizione dei processi e degli impianti devono essere affiancate nozioni di organizzazione e gestione degli approvvigionamenti e del marketing, nonché nozioni di controllo e gestione della qualità, ed in particolare la conoscenza dei processi di progettazione edilizia in funzione dei cicli di lavorazione, dei flussi distributivi e funzionali.

Settore scientifico-disciplinare G07A.

Area 10 - Ingegneria agraria (100 ore).

Lo studente deve acquisire i principi fondamentali della meccanizzazione delle attività agricole, conoscere i principi dell'idraulica ed in particolare gli aspetti della gestione delle acque. Dovrà infine, acquisire le conoscenze relative alle tecniche di tutela e riassetto dell'ambiente agricolo e forestale.

Settori scientifico-disciplinari: G05A, G05B, G07C.

Area 11 - Produzioni animali (50 ore).

Lo studente dovrà acquisire nozioni generali relative alle tecnologie di allevamento e di confinamento, alla nutrizione e alimentazione animale ed all'igiene zootecnica.

Settori scientifico-disciplinari: G09A, G09B, G09C, G09D.

Area 12 - Diritto agrario (50 ore).

Lo studente deve acquisire i principi generali del diritto in materia di agricoltura con particolare riferimento alla normativa della Comunità economica europea e alla legislazione ambientale e dell'ordinamento italiano.

Settore scientifico-disciplinare: N03X.

6.3. Formazione professionale specifica (700 ore).

Aree disciplinari degli insegnamenti professionalizzanti, numero minimo di ore, obiettivi didattici e settori scientifico disciplinari attinenti.

Area 13 - Idraulica e costruzioni idrauliche (50 ore).

Lo studente deve acquisire i principi dell'idrologia in genere ed agraria in particolare, le conoscenze delle sistemazioni idrauliche e forestali della tutela dell'ambiente e del riassetto del territorio.

Settore scientifico-disciplinare: G05A.

Area 14 - Scienza e tecnica delle costruzioni e impianti tecnici (275 ore).

Lo studente deve acquisire i principi della scienza delle costruzioni, dell'architettura tecnica e della progettazione edilizia, nonché degli impianti tecnici degli edifici civili, agricoli, forestali e industriali, compresi quelli agroindustriali. Dovrà inoltre saper eseguire un progetto esecutivo di un edificio specifico predisponendo un elaborato di dettaglio completo nelle parti essenziali.

Settori scientifico-disciplinari: G05B, G05C, G08A, H07A, H08A, H08B.

Area 15 - Pianificazione e rilevamento del territorio e protezione dell'ambiente (175 ore).

Lo studente deve conoscere i metodi di analisi e di pianificazione territoriale, in relazione alla tecnica urbanistica (urbana ed extraurbana), acquisire i principi della geologia applicata e le conoscenze relative alle caratteristiche e proprietà dei suoli ai fini della valutazione del territorio a scopi multipli e differenziati (agricoli, forestali, urbani, catastali, ambientali).

Lo studente deve inoltre acquisire i principi e le tecniche relativi ai sistemi ed ai metodi, anche computerizzati, utilizzati correntemente nell'esecuzione di rilevamenti speciali, soprattutto in riferimento alla progettazione di infrastrutture viarie, all'ambiente ed al territorio in genere, e sviluppare le tecniche, anche con sistemi informatici, di restituzione e rappresentazione automatica.

Settori scientifico-disciplinari: D02B, G07B, G05C, H05X.

Area 16 - Topografia, cartografia e infrastrutture viarie (75 ore).

Lo studente deve conoscere i principi della topografia, utilizzare gli strumenti topografici e la cartografia in genere, compresa quella tematica, e sviluppare gli aspetti relativi alla progettazione delle infrastrutture viarie, soprattutto con sistemi ed automatismi computerizzati.

Settori scientifico disciplinari: G05C, H05X.

Area 17 - Disegno tecnico e disegno automatico (100 ore).

Lo studente deve saper conoscere il disegno e le tecniche di rappresentazione soprattutto con riferimento alla progettazione edilizia e delle infrastrutture viarie, e deve conseguire la capacità di sapere eseguire elaborati grafici anche complessi con sistemi automatici, anche in relazione alla rappresentazione e alla restituzione computerizzata.

Settore scientifico-disciplinare: H11X.

Area 18 - Legislazione tecnica e gestione amministrativa (25 ore).

Lo studente deve conoscere la legislazione delle opere pubbliche, in specie dell'edilizia e dell'urbanistica, e saper eseguire la contabilità e la direzione dei lavori di opere pubbliche e private, anche e soprattutto con l'impiego di automatismi informatici.

Settore scientifico-disciplinare: N10X.

Art. 7.

Tirocinio - Ciclo di esercitazioni speciali ed elaborato finale

Il tirocinio, della durata di 200 ore, consiste in cicli di esercitazioni speciali e dovrà essere svolto all'interno e/o all'esterno dell'Università, anche in relazione alla stesura dell'elaborato finale in conformità al disposto dell'art. 3 del presente statuto.

Dette attività consisteranno nell'acquisire conoscenze professionali specifiche in particolare nella pianificazione territoriale nel telerilevamento e nella restituzione con sistemi informatici, nel settore dell'edilizia in genere, in particolare con riferimento ai processi costruttivi e di progettazione civile, agricola, industriale, ed anche agroalimentare.

Art. 8.

Al termine del triennio, previo superamento degli esami previsti e del tirocinio con relativo esame finale e discussione su un eventuale elaborato scritto, sviluppato in maniera teorica e applicativa, viene conseguito il diploma in gestione tecnica e amministrativa in agricoltura.

Art. 9.

La commissione finale di esame è nominata dal rettore secondo le vigenti norme universitarie.

Art. 10.

La frequenza alle lezioni e la partecipazione al tirocinio e ai cicli di esercitazioni speciali sono obbligatorie per almeno il 70% dell'orario previsto. Esse avvengono secondo delibera del consiglio del corso di diploma, in modo da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale nelle strutture proprie della facoltà o in idonee strutture convenzionate. Lo studente puo ripetere il tirocinio ed i cicli di esercitazioni speciali in caso di valutazione negativa.

Art. 11.

Il consiglio del corso di diploma predispone un apposito libretto di formazione, che consenta allo studente e al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti per sostenere gli esami finali ed annuali.

Art. 12.

All'esame di diploma lo studente viene ammesso solo se ha frequentato i corsi e superato gli esami prescritti e se ha ottenuto un giudizio favorevole riguardo al ciclo finale e al tirocinio professionale. Detto esame sostenuto al termine del ciclo di studi triennale, ha valore di esame di stato.

Le commissioni di esame e di diploma sono costituite secondo le vigenti norme universitarie.

Il presente decreto rettorale sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica Italiana.

Sassari, 28 ottobre 1996

Il rettore: PALMIERI

96A8248

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Friuli» Annia.

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda intesa ad ottenere una integrazione dell'art. 7 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Friuli» Annia — riconosciuta con decreto ministeriale 27 ottobre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 4 novembre 1995 — considerato che l'integrazione di cui trattasi riguarda la descrizione dei caratteri chimico-fisici ed organolettici della tipologia del vino «Friuli» Annia traminer aromatico prevista dall'art 2 del disciplinare di produzione e che attualmente risulta priva di descrizione, ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendone, ai fini dell'emanazione del relativo decreto dirigenziale, l'integrazione del citato art. 7 del disciplinare di produzione del vino la denominazione di origine controllata «Friuli» Annia nel testo di cui appresso.

Art. 7.

(Omissis).

Traminer aromatico·

colore: paglierino più o meno intenso;

colore: leggermente aromatico e tipico;

sapore: armonico, morbido, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

(Omissis).

L'integrazione di cui trattasi si colloca dopo la descrizione della tipologia «Verduzzo friulano» e prima della tipologia «Sauvignon»

Le eventuali istanze e controdeduzioni avverso la suddetta proposta di integrazione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

96A8357

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.400